


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 gennaio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1997, n. 37.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52
Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).
Pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 1997, n. 3.

Modificazioni dell'art. 5 del Regolamento regionale 26 aprile
1995, n. 2 (Regolamento del Consiglio dei Sanitari delle Unità
sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario
regionale ai sensi degli articoli 15 e 29 della legge regionale 8
agosto 1994, n. 42) Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 1997, n. 4.

Regolamento per l'organizzazione della consulta regionale per
diritti della persona handicappata Pag. 4

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 97.

Contributo straordinario alla SAGA S.p.a. per il potenziamento e lo sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo Pag. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 34.

Delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui
soggiorni di vacanza per minori Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 56.

Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67
interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e solidarietà internazionale).
Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 71.

Disposizioni straordinarie per il florovivaismo toscano Pag. 8

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 72.

Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 settembre 1997, n. 20-64/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 settembre 1997, n. 21-65/Leg.

Legge provinciale 16 aprile 1968, n. 3 - Istituzione del La.T.I.F. - Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune - Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 3/1968 approvato con D.P.G.P. n. 9-96/Legisl. decreto 14 aprile 1977, determinazione nuove tariffe approvate con D.P.G.P. n. 13-92/Legisl. di data 26 luglio 1993 Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 ottobre 1997, n. 22-66/Leg.

Ripartizione degli affari fra gli Assessori Pag. 27

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1997, n. 37.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 24 settembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 4

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), è sostituita dalla seguente:

«*c*) le iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica».

2. La lettera *g*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993 è così sostituita:

«*g*) le attività di orientamento professionale di cui agli articoli successivi».

3. Dopo la lettera *g*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993, è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) gli interventi di interesse regionale di politiche attive del lavoro».

4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma triennale è aggiornabile annualmente, in tutto o in parte, in relazione alla verifica di efficacia e di efficienza delle iniziative attuate, degli eventuali mutamenti socio-economici, e sulla base delle proposte espresse dalle province».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 52/1993, è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, tenuto conto dei criteri indicati dal programma triennale, individua, in base alle disponibilità finanziarie, le risorse per la pianificazione annuale provinciale e le risorse per la pianificazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 2, lettere *c*) e *g-bis*)».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 6

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1993 è così sostituita:

«(Comitato regionale per le politiche attive del lavoro)».

2. Al comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 52/1993 le parole «per la formazione» sono sostituite dalle parole «per le politiche attive del lavoro».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 6-bis

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 52/1993, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Comitato tecnico di consultazione tra Regione e Province). — 1. È istituito un Comitato tecnico di consultazione tra Regione e province con il compito di formulare proposte per l'armonizzazione del sistema regionale delle politiche attive del lavoro e quale organismo tecnico di supporto ai lavori del Comitato per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 6.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 8

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 52/1993, sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) elaborare e sperimentare, in coerenza con quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo, gli standard e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro;

«*d-ter*) rilevare ed elaborare costantemente, sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nel Programma regionale di sviluppo, i dati utili alla verifica di efficacia e di efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 18

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 52/1993, è sostituito dal seguente:

«2. Il piano contiene:

a) le priorità, gli obiettivi e le strategie di intervento a livello provinciale, in materia di promozione occupazionale, orientamento e formazione, nonché le risorse finanziarie necessarie;

b) le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti formativi;

c) i programmi di innovazione tecnologica delle strutture provinciali di formazione ed orientamento, nonché i programmi di aggiornamento del personale, compatibilmente con quanto disposto dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 5-*bis*».

2. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 52/1993, è sostituito dal seguente:

«6. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 5-*bis*, le Province adottano il piano annuale per l'anno successivo e lo inviano alla Regione per la verifica di compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 52/1993, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. In caso di incompatibilità rispetto a tali indirizzi, la Giunta regionale, entro venti giorni dalla data di ricevimento, può rinviare i piani annuali alle province, al fine di consentire un riesame, i cui esiti devono essere comunicati alla Regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riesame.

6-*ter*. La Giunta regionale, espletate con esito positivo le verifiche di compatibilità, attribuisce le risorse per l'attuazione delle iniziative previste dai piani annuali provinciali ed approva le iniziative e gli interventi di interesse regionale tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettere *c*) e *g-bis*), indicando le modalità attuative delle iniziative stesse.

6-*quater*. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale delle politiche attive del lavoro».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 23

1. La rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 52/1993, è sostituita dalla seguente:

«(Riconoscimento del livello di professionalità conseguito)».

2. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 52/1993, è sostituito dal seguente:

«1. Alla conclusione del corso professionale, nei casi previsti dal programma triennale e dal piano annuale, viene rilasciato agli allievi risultati idonei, un attestato di qualifica o di specializzazione relativo al livello di professionalità conseguito».

Art. 7.

Modificazione all'art. 25

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 52/1993, è sostituita dalla seguente:

«a) da un dipendente della provincia di livello non inferiore alla 7ª qualifica funzionale, in qualità di Presidente».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 52/1993, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le prove finali dirette al conseguimento dell'attestato di specializzazione, la commissione esaminatrice nominata dalla provincia è così composta:

a) da un dipendente della Provincia di livello non inferiore alla 7ª qualifica funzionale, in qualità di Presidente;

b) da un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) da due esperti del settore di specializzazione scelti dalla Provincia tra i professionisti iscritti agli albi o agli ordini professionali da almeno cinque anni, o tra i responsabili e i dirigenti dell'azienda, sentite le associazioni delle categorie interessate;

d) da un formatore del corso con funzioni anche di segretario.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 38

1. I commi 2 e 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 52/1993, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per l'iscrizione all'albo gli enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 37, comma 3, presentano istanza alla Regione.

3. Il dirigente competente provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 52/1993, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di attività formativa in regime di convenzionamento con le province».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 43

1. L'art. 43 della legge regionale n. 52/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (Controlli). — 1. L'attività ispettiva è svolta dalle province ed è diretta:

a) a verificare se le sedi di svolgimento di attività di formazione professionale posseggano sotto il profilo tecnico-didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attività formative;

b) ad accertare che lo svolgimento del corso sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;

c) ad accertare che nello svolgimento del corso siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari, leggi nazionali o disposizioni generali cui gli enti attuatori sono tenuti;

d) ad accertare che le attività formative presso le imprese siano finalizzate all'apprendimento e non alla produzione aziendale.».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 43-bis

1. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 52/1993, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis (Rendicontazione). — 1. Le province rilasciano entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione attestante il regolare svolgimento dell'attività e lo stato di avanzamento della spesa, nonché, per i corsi conclusi entro l'anno precedente, l'approvazione del rendiconto finale.

2. Ai fini di tale approvazione le province verificano, sulla base di specifiche direttive regionali in materia, l'ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti attuatori dei corsi di formazione professionale.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 49

1. L'art. 49 della legge regionale n. 52/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite). — 1. Le province nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge osservano gli indirizzi e le direttive per il coordinamento emanati dalla Regione ed inviano alla stessa una relazione periodica sull'attività compiuta secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

2. La relazione deve contenere gli indicatori fisici e finanziari necessari per la verifica dello stato di attuazione dei piani annuali provinciali.

3. Le province sono anche tenute ad inviare un rapporto sulle attività svolte e sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi del programma triennale e del piano annuale.».

Art. 12.

Inserimento degli articoli 49-bis e 49-ter

1. Dopo l'art. 49 della legge regionale n. 52/1993 sono inseriti i seguenti:

«Art. 49-bis (Vigilanza). — 1. In applicazione della normativa comunitaria e nazionale, la Regione vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alle province attraverso:

a) il monitoraggio finanziario e fisico delle attività oggetto della presente legge;

b) verifiche in loco dei sistemi di gestione e di controllo, nonché delle azioni finanziate.

2. Il monitoraggio finanziario e fisico si realizza mediante la rilevazione e la raccolta, l'elaborazione e la valutazione delle informazioni e dei dati significativi, nell'ambito di un apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche attraverso l'impiego di supporti e procedure informatizzate.

3. Le province sono tenute a fornire le informazioni e i dati di competenza secondo le modalità e con le cadenze individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 49, comma 1.

Art. 49-ter (Revoca dei finanziamenti). — 1. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede alla revoca e al conseguente recupero dei finanziamenti oggetto della diffida, e ne dispone la restituzione ai fini della loro riprogrammazione, nei seguenti casi:

a) mancata utilizzazione nei termini indicati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) irregolarità nell'utilizzazione di tali risorse;

c) mancato invio della certificazione di cui all'art. 43-bis, comma 1.

2. Qualora dalle relazioni periodiche di cui all'art. 49, comma 1, emergano carenze o irregolarità nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, o qualora le province non provvedano alla predisposizione del piano annuale entro i termini dell'art. 18, comma 6, o non comunichino gli esiti del riesame dei piani annuali entro il termine dell'art. 18, comma 6-bis, la Giunta regionale diffida le province a provvedere, riservandosi ogni conseguente iniziativa in caso di inerzia o di parziale adempimento, secondo la vigente normativa».

Art. 13.*Abrogazione dell'art. 50*

1. L'art. 50 della legge regionale n. 52/1993 è abrogato.

Art. 14.*Modificazione all'art. 59*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 59 della legge regionale n. 52/1993, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 38 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 settembre 1997

MORI

97R0978

REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 1997, n. 3.

Modifica dell'art. 5 del Regolamento regionale 26 aprile 1995, n. 2 (Regolamento del Consiglio dei Sanitari delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 15 e 29 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 24 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.*Sostituzione dell'art. 5*

1. L'art. 5 del regolamento regionale 26 aprile 1995, n. 2 è così sostituito:

«Art. 5 (Composizione del Consiglio dei sanitari dell'Azienda ospedaliera «San Martino» di Genova). — 1. Nel Consiglio dei sanitari dell'Azienda ospedaliera «San Martino» di Genova è assicurata una rappresentanza elettiva, universitaria e ospedaliera, delle seguenti categorie:

1) componente «medica» - complessivamente non meno di dieci rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:

- a) responsabili delle unità degenziali;
- b) altri medici in servizio presso le unità degenziali;
- c) medici dei servizi non degenziali;

2) componente «operatori sanitari laureati» - complessivamente non meno di quattro rappresentanti appartenenti alla categoria operatori sanitari laureati non medici;

3) componente «personale infermieristico e personale tecnico sanitario» - complessivamente non meno di quattro rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:

- a) personale infermieristico;
- b) personale tecnico sanitario, ivi compreso quello della riabilitazione.

2. Nell'ambito di ciascuna delle componenti di cui al comma 1 è assicurata la presenza delle rappresentanze universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

3. Il regolamento di cui all'art. 6, comma 1, nel rispetto delle proporzioni previste tra le diverse componenti e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, può prevedere una maggiore presenza numerica dei rappresentanti delle categorie elencate nel comma 1. La componente elettiva nel suo complesso non può, comunque, superare le ventisei unità.

4. Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore sanitario. Sono membri di diritto del Consiglio i responsabili dei dipartimenti ospedalieri.».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 26 agosto 1997

MORI

97R0979

REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 1997, n. 4.

Regolamento per l'organizzazione della consulta regionale per i diritti della persona handicappata.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 24 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.*Finalità e compiti*

1. La Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, istituita con legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap), costituisce per la Regione Liguria organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona handicappata nella vita sociale e lavorativa.

2. È compito della Consulta:

a) formulare pareri, osservazioni e proposte, nonché promuovere iniziative, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari, con particolare riferimento:

1) alla redazione di progetti di promozione e tutela dei diritti della persona handicappata;

2) alle attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;

3) alle attività socio-educative, previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), effettuate dai comuni, dalle province e dal privato;

4) all'inserimento lavorativo;

5) all'attività domiciliare e di supporto alle famiglie con handicappati gravi;

6) all'abbattimento di barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;

7) al piano di mobilità per persone handicappate, all'interno del Piano regionale dei trasporti;

8) all'attività sportiva ed alle attività ricreative e di gestione del tempo libero;

9) a qualsiasi attività che possa migliorare la qualità della vita delle persone in situazione di disabilità;

b) collaborare con il Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap, formulando osservazioni e proposte, riferite alle attività di cui alle lettere f) e g) dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1994;

c) formulare osservazioni e proposte nella fase di stesura dei Piani sociali e sanitari;

d) espletare, per le materie di cui alla lettera a), verifiche sulla qualità dei servizi e sulla adeguatezza delle prestazioni sanitarie, utilizzando indicatori e oggettivi strumenti valutativi, formulando altresì pareri sui provvedimenti adottati o adottabili da parte della Regione, in merito alla verifica dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

e) vigilare sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap.

Art. 2.

Composizione e durata in carica

1. La Consulta è composta:

- a) da tre rappresentanti per l'Area Genovese;
- b) da due rappresentanti per l'Area Savonese;
- c) da due rappresentanti per l'Area del Tigullio;
- d) da due rappresentanti per l'Area Imperiese;
- e) da due rappresentanti per l'Area Spezzina;
- f) da due rappresentanti del Co.R.E.R.H.

2. I rappresentanti delle aree provinciali sono designati dagli organismi rappresentativi dell'handicap per ciascuna zona, quali Consulte provinciali handicappati o altre Consulte, quali la Consulta del Terzo settore, che, pur espletando la propria attività in ordine a molteplici problematiche, abbiano ricompreso fra i propri compiti, in materia esplicita, la tutela degli interessi delle persone handicappate presenti nella propria zona.

3. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni.

Art. 3.

Rapporti con le Strutture regionali

1. In relazione agli argomenti trattati e previe specifiche intese con le competenti strutture, assistono alle riunioni della Consulta:

- a) un funzionario della Struttura programmazione ed organizzazione socio-sanitaria;
- b) un funzionario della Struttura attività e istituzioni sociali;
- c) un funzionario della Struttura politiche attive del lavoro.

Art. 4.

Segreteria

1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, entro trenta giorni dal ricevimento dei nominativi dei membri rappresentanti.

2. Nel corso della riunione viene eletta una segreteria composta da sei persone, elette dai presenti, che dovranno rappresentare almeno due terzi dei componenti. Ciascun componente può esprimere un solo voto.

3. Compiti della segreteria sono:

- a) mantenere i rapporti fra i vari componenti della Consulta, informandoli opportunamente;
- b) convocare la Consulta e preparare le relazioni introduttive ai relativi ordini del giorno;
- c) redigere il verbale delle riunioni;

d) predisporre un documento-lettera in occasione di programmati incontri con autorità, enti, associazioni, che stabilisca il nome dei delegati che dovranno partecipare, nonché le richieste e proposte della Consulta sugli argomenti da trattare.

4. Le varie consulte provinciali possono adottare formale provvedimento atto a garantire la rotazione, per pari periodi di tempo, dell'incarico di segretario, scelto tra i membri di cui al comma 2.

Art. 5.

Funzionamento

1. La Consulta, entro un mese dalla prima seduta, provvede ad adottare, a maggioranza di due terzi dei votanti, un regolamento per il proprio funzionamento interno, che individua la cadenza delle riunioni e le eventuali articolazioni per gruppi di lavoro. Eventuali successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza.

Art. 6.

Sede

1. La Consulta ha sede presso la Regione Liguria, che provvederà, secondo le disponibilità, a destinare alla stessa locali per riunioni, nonché a sostenere spese postali, di cancelleria, uso di apparecchio telefonico e fax.

2. La concreta attuazione di quanto stabilito al comma 1 sarà oggetto di apposite intese con gli organi del consiglio e della Giunta regionale.

Il presente provvedimento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 26 agosto 1997

MORI

97R0980

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 97.

Contributo straordinario alla SAGA S.p.a. per il potenziamento e lo sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 24 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di potenziare e sviluppare l'attività dell'aeroporto d'Abruzzo, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario in favore della Società SAGA S.p.a.

2. Con la presente legge è autorizzata la concessione di un contributo straordinario pari a L. 2.000.000.000 in favore della SAGA S.p.a. per opere, attrezzature e forniture necessarie al miglioramento dell'accessibilità sia dei passeggeri che delle merci alla struttura ed ai servizi aeroportuali.

Art. 2.
Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del programma di intervento da parte della SAGA S.p.a. ed alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

2. Con l'atto di approvazione del programma la Giunta regionale stabilisce anche le modalità di erogazione del contributo in relazione alle fasi attuative previste per la realizzazione di interventi programmati.

3. La rendicontazione del contributo avverrà secondo le modalità stabilite nella legge regionale n. 22/1986.

Art. 3.
Programma di interventi

1. Il programma di intervento di cui all'art. 2 della presente legge dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti per disposizioni di Statuto della SAGA ed essere formulato in vista delle seguenti finalità:

- a) incremento delle strutture logistiche e dotazione delle attrezzature per la gestione dei servizi aeroportuali a terra;
- b) valorizzazione della vocazione turistica con incremento dei voli charter;
- c) potenziamento del traffico merci in relazione all'attività dei centri intermodali di trasporto regionale;
- d) sviluppo dei collegamenti di linea attualmente esistenti.

Art. 4.
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000.000 (duemiliardi) si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

Cap. 181552 denominato: Corresponsione indennità fine servizio ai dipendenti delle aziende di trasporto legge regionale n. 62/1983; in diminuzione L. 2.000.000.000

Cap. 212431 (di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 21, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) denominato: Intervento finanziario relativo al potenziamento e sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo; in aumento L. 2.000.000.000

Art. 5.
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 settembre 1997

VERTICELLI

97R0922

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 34.

Delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. Ai fini di un più organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i servizi educativi di cui all'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza estivi e invernali a favore di minori, già trasferite alla Regione con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono delegate ai comuni.

2. Le funzioni delegate comprendono:

a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei soggiorni di vacanza estivi e invernali per minori;

b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione dei controlli di competenza dell'autorità sanitaria.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è disciplinato dal titolo III della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica:

a) ai soggiorni con pernottamento in case di vacanza e case di ferie per minori estive o invernali;

b) ai soggiorni diurni in centri estivi e parchi gioco.

Art. 3.
Requisiti - Autorizzazione - Inizio dell'attività

1. I requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori, così come i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio, vengono determinati con deliberazione del Consiglio regionale.

2. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei soggiorni di vacanza con pernottamento viene rilasciata annualmente, a richiesta del soggetto che ne assume la gestione e previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, del comune competente per territorio.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione i soggiorni diurni o comprendenti meno di quattro pernottamenti.

4. I responsabili dei soggiorni non soggetti ad autorizzazione sono comunque tenuti a presentare al comune, con almeno dieci giorni di anticipo, denuncia di inizio dell'attività comprendente un'adeguata certificazione dei requisiti di cui al comma 1.

5. Fermo restando l'obbligo di assicurare i requisiti di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggiorni direttamente gestiti dai comuni nell'ambito del proprio territorio.

Art. 4.

Attività di controllo della Regione.

1. La Regione può disporre controlli, anche a campione, sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione delle strutture ospitanti soggiorni di vacanza, anche allo scopo di verificare le modalità dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 3, si intendono in vigore i requisiti ed i criteri contenuti nella delibera di Consiglio 25 marzo 1973, n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 ottobre 1997

LA FORGIA

97R0965

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 56.

Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e solidarietà internazionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 22 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 «Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e solidarietà internazionale» è sostituita dalla seguente:

«*e*) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita e di solidarietà internazionale».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 67/1995 è istituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge ed entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio successivo, propone al Consiglio regionale, che approva con propria deliberazione, le direttive di carattere programmatico con validità triennale».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 67/1995 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. La Regione interviene altresì per alleviare le sofferenze di popolazioni di paesi europei ed extraeuropei in cui sia compromessa la sicurezza alimentare».

«4. L'intervento regionale di cui al comma 3 è attuato, di norma, con la collaborazione di Comuni, Province e comunità locali nonché con l'utilizzo di risorse e di fondi messi a disposizione da parte dei medesimi».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 67/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi previsti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, nonché le modalità per la loro attuazione, sono deliberati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'autorità statale, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» o su richiesta di organismi internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea.».

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 67/1995 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 3 è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 1 miliardo 800 milioni».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 67/1995 è inserito il seguente:

«2-bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante la riduzione in termini di competenza e di cassa del fondo di cui al capitolo n. 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1997.».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 67/1995 è inserito il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione e di spesa per l'esercizio finanziario 1997 è istituito il capitolo con denominazione «Spese per interventi regionali volti a garantire la sicurezza alimentare in paesi meno sviluppati».».

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 67/1995 è inserito il seguente:

«8-bis. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1997 è istituito l'apposito capitolo con denominazione «Interventi regionali volti a garantire la sicurezza alimentare in paesi meno sviluppati» nel quale far affluire anche le sottoscrizioni di altri Enti pubblici e privati».

Art. 6.

1. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997 gli stanziamenti vengono stabiliti con le relative leggi di bilancio.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni a bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 ottobre 1997

p. GHIGO

Il vice presidente: MAJORINO

97R0985

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 71.

Disposizioni straordinarie per il florovivaismo toscano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 13 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Toscana con la presente legge intende favorire l'attivazione di un qualificato sistema di servizi, di infrastrutture e di promozione per il sostegno del settore florovivaistico, nonché promuovere le opportune forme di coordinamento tra i diversi soggetti pubblici operanti in tale settore, anche per la realizzazione di specifiche azioni in attuazione del Regolamento CEE n. 2275/1996 che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

Art. 2.

Contributo alla provincia di Pistoia

Alla provincia di Pistoia è concesso un contributo straordinario di lire 300 milioni per la ristrutturazione, il consolidamento e il superamento di organismi a partecipazione pubblica ed ai quali la provincia stessa partecipi, volti a sviluppare attività promozionali nel settore florovivaistico.

Art. 3.

Contributo al comune di Pistoia

Al comune di Pistoia è concesso un contributo straordinario di lire 200 milioni quale cofinanziamento per la realizzazione del Progetto «Arboreto di Pistoia» comprendente una mostra permanente delle piante ornamentali e dell'arredo a verde del territorio urbano, un parco pubblico e attrazioni turistiche.

Art. 4.

Coordinamento attività

Il Consiglio regionale definisce indirizzi operativi per gli enti regionali operanti nel settore florovivaistico nonché per il commissario del Consorzio «Centro per la sperimentazione, dimostrazione e divulgazione florovivaistica» con sede in Capannori al fine di promuovere opportune forme di coordinamento della loro azione con quella di altri soggetti pubblici e privati nelle azioni di sviluppo e promozione del settore florovivaistico.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1997, con la seguente variazione di bilancio, per competenza e per cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 ottobre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 settembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 settembre 1997.

97R0948

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 72.

Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 13 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI ISPIRATORI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, con la presente legge, intende provvedere e coordinare gli interventi di politica sociale, anche con apposite reti di protezione sociale, attraverso la loro integrazione con quelli sanitari, con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla formazione, all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale.

2. La presente legge detta norme in materia socio-assistenziale per l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative da parte dei soggetti pubblici titolari.

3. In particolare, la presente legge disciplina:

a) la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali svolti nella Regione nonché le modalità per il loro coordinamento;

b) l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione e relative a:

1. le funzioni di competenza degli enti locali in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142;

2. le funzioni amministrative relative ai servizi sociali spettanti al comune ai sensi dell'art. 9 della legge n. 142/1990, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale secondo le rispettive competenze;

3. la riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale per l'affermazione dei diritti sociali di cittadinanza e della responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale;

4. le funzioni relative all'autorizzazione ed alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private che operano nell'area socio-assistenziale;

5. ogni altra funzione in materia sociale attribuita o delegata con leggi dello Stato alla Regione e agli enti locali.

4. Per i fini di cui ai precedenti commi il sistema socio-assistenziale della Regione si informa ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo;

b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;

d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;

e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;

f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;

g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;

h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;

i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;

l) la valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture.

Art. 2.

Il sistema socio-assistenziale e i suoi obiettivi

1. Il sistema socio-assistenziale della Regione è finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, di opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie.

2. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del privato sociale, delle reti anche informali di persone e di famiglie favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione e al perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge.

3. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che svolgono attività assistenziali, anche a fini di lucro, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, ed utilizza il loro contributo nell'ambito della programmazione regionale e locale.

4. La Regione incentiva l'integrazione dei programmi di intervento promossi da soggetti pubblici e privati in reti di servizio orientate a fornire prestazioni personalizzate come risposta a problemi omogenei.

5. In particolare, il sistema socio-assistenziale persegue i seguenti obiettivi:

a) il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari quale metodo obbligatorio di lavoro tra servizi ed enti indipendentemente dalle diverse modalità di gestione, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona;

b) il decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi;

c) la prevenzione e l'individuazione precoce nonché la rimozione delle cause di ordine economico, culturale, educativo, formativo, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno e di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;

d) la promozione di interventi formativi e informativi per la diffusione della consapevolezza dei diritti della donna, favorendo anche interventi per l'acquisizione e il potenziamento della sua autonomia, per il suo inserimento nel mondo del lavoro e della formazione professionale;

e) l'erogazione di un omogeneo livello di prestazioni su tutto il territorio regionale, con definizione dei livelli minimi garantiti;

f) la protezione e la tutela sociale, anche in collegamento con la tutela giuridica, dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando siano assenti oppure in via di fatto non intervengano coloro ai quali dalla legge è affidato tale compito;

g) la realizzazione di iniziative volte al miglioramento della condizione umana, ivi compresa l'istituzione di strutture permanenti;

h) la valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona attraverso attività di sostegno e supporto avvalendosi della metodologia della relazione tra operatori e cittadini;

i) la promozione e la valorizzazione della partecipazione degli utenti, dei cittadini e delle formazioni ed organizzazioni sociali all'individuazione delle istanze emergenti in seno alla collettività e degli obiettivi della programmazione, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e degli interventi;

l) la rilevanza e l'impiego coordinato e programmato di tutte le risorse globalmente disponibili per il complesso dei servizi e degli interventi.

6. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) quali strutture eroganti servizi socio-assistenziali, anche a valenza sanitaria ed educativa.

Art. 3.

Gli utenti

1. Gli interventi di assistenza sociale di cui alla presente legge sono rivolti ai cittadini e alle famiglie residenti nel territorio della Regione Toscana che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale, di sofferenza e di emarginazione.

2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio della Regione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dalla presente legge i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti.

5. Nell'osservanza dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nella legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, la Regione Toscana favorisce, sia nella fase della programmazione che in sede di successiva erogazione e di verifica delle prestazioni, la più ampia partecipazione e consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali a livello regionale e degli altri organismi sociali presenti nel territorio quali soggetti per migliorare la crescita civica e il sistema socio-assistenziale generale in modo adeguato alle esigenze dei singoli e della collettività.

Art. 4.

Diritto all'informazione e interventi di promozione sociale

1. Il cittadino utente del sistema sociale e assistenziale della Regione ha diritto:

a) ad essere informato, anche da parte dei responsabili individuati ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale, sulla disponibilità delle prestazioni socio-assistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle possibilità di scelta, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione e delle prestazioni stesse;

b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, con particolare riferimento alle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;

c) ad ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto lo sviluppo della personalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale, nonché dell'eguaglianza sostanziale;

d) ad accedere e a fruire di tutte le prestazioni e di tutti i servizi di cui alla presente legge;

e) alla riservatezza e al segreto professionale da parte degli operatori addetti ai servizi;

f) a partecipare alla scelta delle prestazioni compatibilmente con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio socio-assistenziale;

g) ad essere garantito nella riservatezza e nella sua facoltà di presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti nonché ad ottenere le debite risposte motivate.

2. L'intervento di informazione riguarda:

a) attività diretta a fornire al cittadino informazioni e consulenza per la conoscenza delle prestazioni erogate dai servizi;

b) attività di informazione rivolta alla collettività o mirata ad offrire forme di conoscenza in termini di servizi e risorse disponibili a gruppi omogenei, anche attraverso lo strumento della «Carta dei servizi».

3. La Regione e gli enti locali svolgono interventi di promozione sociale che riguardano:

a) iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettività e la crescita della sensibilità sui temi sociali ed, in particolare, sui problemi della condizione minorile, dei soggetti a rischio di emarginazione, delle persone anziane e delle persone disabili;

b) attività di promozione e valorizzazione delle organizzazioni di volontariato nonché attività di promozione della cooperazione.

4. Ai fini di cui al comma 2, i soggetti individuati ai sensi della presente legge devono attuare interventi e azioni di informazione rivolti ai cittadini ed, in particolare, ai minori e agli anziani al fine di favorire la piena consapevolezza in relazione all'uso di mezzi di comunicazione di massa, e per favorire l'accrescimento di capacità critiche e di processi cognitivi e culturali adeguati.

TITOLO II

SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Capo I

SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 5.

La Regione

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali della programmazione e con il concorso delle Istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, approva il piano integrato sociale regionale, di seguito denominato piano sociale regionale.

2. La Regione inoltre svolge le seguenti funzioni:

a) ripartisce le risorse del fondo regionale per l'assistenza sociale secondo i criteri e i vincoli di cui alla presente legge e per gli obiettivi del piano sociale;

b) coordina e verifica l'attuazione del piano sociale regionale;

c) promuove, indirizza e coordina il sistema informativo quale strumento dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64.

3. La Regione, sentiti i comuni interessati procede direttamente alla realizzazione di progetti speciali di interesse regionale nel rispetto dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, che abbiano caratteristiche di sperimentazione innovativa.

Art. 6.

La provincia

1. La provincia, nelle materie di cui alla presente legge ed ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 142/1990, concorre alla elaborazione del piano sociale regionale. In particolare, la Provincia:

a) concorre alla definizione e all'attuazione dei piani zonali di assistenza sociale approvati dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, al fine di coordinare gli interventi di propria competenza;

b) partecipa alle sedute delle conferenze di zona per l'assistenza sociale di cui al successivo art. 12;

c) elabora ed attua progetti e interventi in materia di orientamento, preformazione e formazione professionale, inserimenti lavorativi rivolti a soggetti in condizione di disagio sociale;

d) elabora progetti integrati nel settore sociale per problematiche riferite ad area vasta, con particolare riferimento agli strumenti di cui al titolo IV «Politiche sociali integrate»;

e) raccoglie ed elabora dati nell'ambito dello sviluppo e del potenziamento del sistema informativo sociale, nonché cura la realizzazione nell'ambito provinciale dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64.

2. La Provincia, per gli interventi di propria competenza, partecipa alle sedute dell'articolazione zonale della conferenza di zona, al fine dell'adozione del piano zonale di assistenza sociale di cui all'art. 11.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67, la provincia stipula apposite convenzioni con i comuni, che gestiscono le attività conformemente a quanto previsto dal successivo art. 7, anche in rapporto a quanto stabilito dalla legge regionale 23 marzo 1994, n. 25.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lett. c), a favore dei soggetti disabili sono attuati sulla base del piano individualizzato di intervento conseguente all'accertamento della condizione di handicap ed alla presa in carico da parte dei soggetti socio-sanitari che formulano il progetto abilitativo riabilitativo globale di cui all'art. 39.

Art. 7.

Il comune

1. Il comune è l'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale.

2. Il comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi di assistenza sociale di propria competenza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 142/1990. In particolare, può gestire il complesso degli interventi o i singoli settori in uno dei modi seguenti:

a) in forma diretta, anche tramite gli strumenti previsti dalla legge 142/1990;

b) in associazione, con uno, più o tutti i comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria mediante convenzione, ovvero mediante la costituzione di consorzi ovvero attraverso tutte le altre forme previste dalla legge n. 142/1990 e successive modificazioni;

c) mediante delega e relativa convenzione all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, previa associazione con uno, più o tutti i comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria;

d) mediante delega e relativa convenzione alla comunità montana nelle ipotesi di cui all'art. 8;

e) mediante accordo di programma con la provincia, per particolari servizi.

3. Il comune, ai fini della presente legge, gestisce gli interventi di assistenza sociale, definiti da progetti recati dai piani di zona e approvati ai sensi dell'art. 11, comma 5, e sostenuti da finanziamenti regionali, in associazione con tutti i comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria, mediante convenzione ovvero mediante la costituzione di consorzi, ai sensi della legge n. 142/1990, e successive modificazioni, o altre forme previste dalle vigenti disposizioni nel caso in cui il comune appartenga ad una comunità montana si applicano le norme di cui all'art. 8, comma 2.

4. I comuni concorrono alla programmazione regionale mediante la predisposizione e l'approvazione di proposte di programmi sociali riferiti al proprio territorio in cui sono ricompresi i progetti di intervento. In questi ultimi possono confluire le iniziative presentate o concordate con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale, del privato e con le reti anche informali di persone e famiglie che siano conformi al piano sociale regionale, di seguito denominati anche soggetti attuatori.

5. La conferenza di zona di cui all'art. 12 valuta e seleziona i programmi di cui al precedente comma 4 in sede di approvazione del piano zonale di assistenza sociale di cui all'art. 11.

6. I comuni, per l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati ed autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio. La predetta attività deve essere disciplinata da apposito regolamento comunale, approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I comuni determinano e verificano lo svolgimento delle attività ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al titolo V «Attività di integrazione socio-sanitaria» in forma associata nell'ambito della zona socio-sanitaria di cui all'art. 19.

8. I comuni, per la realizzazione dei programmi locali di attuazione dell'assistenza e dell'integrazione sociale, possono avvalersi delle IPAB secondo quanto indicato all'art. 21 e dei soggetti iscritti negli albi relativi alle LL.RR. 26 aprile 1993, n. 28, 11 agosto 1993, n. 54, 28 gennaio 1994, n. 13 e 9 aprile 1990, n. 36 rispettivamente relative

al volontariato, agli enti ausiliari, alle cooperative sociali, all'associazionismo e di altri soggetti del privato sociale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 25.

9. I comuni possono promuovere patti territoriali coinvolgendo sindacati, cooperative, movimenti associativi per le costruzioni di reti di solidarietà sociale.

10. I comuni, per la gestione del complesso degli interventi nelle forme di cui al comma 2, valutano la sussistenza di un'adeguata struttura organizzativa al loro interno con professionalità analoghe a quelle di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 42/1992, come modificati dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 25.

Art. 8.

La comunità montana

1. Alla comunità montana, ove non attribuite all'Azienda unità sanitaria locale, sono delegate le funzioni amministrative in materia di assistenza sociale, quando esista totale coincidenza tra i comuni che compongono una medesima comunità montana e i comuni ricompresi in una medesima zona socio-sanitaria e quando tutti i comuni in questione optino per una gestione delle competenze in forma associata.

2. Le funzioni amministrative in materia di assistenza sociale sono altresì delegate alla comunità montana qualora una zona socio-sanitaria sia interamente ricompresa nel territorio di una stessa comunità montana e tutti i comuni in questione optino per una gestione delle competenze in forma associata.

3. Nel caso di cui al comma 1, alla comunità montana spetta anche l'approvazione del piano zonale di assistenza sociale di cui all'art. 11.

Capo II

STRUMENTI E PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 9.

Il piano integrato sociale regionale

1. Il piano sociale regionale è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce, coordina e razionalizza le politiche in materia di assistenza sociale, favorendo l'integrazione con gli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Con esso, in particolare, la Regione:

a) orienta e indirizza gli interventi di competenza degli enti locali, al fine di rendere omogenei ed elevare progressivamente gli standard delle prestazioni socio-assistenziali;

b) specifica e rende operativi i progetti di iniziativa regionale individuati dal programma regionale di sviluppo;

c) ripartisce e assegna le risorse finanziarie;

d) specifica le forme di raccordo e di integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli in campo sanitario ai sensi del titolo V «Attività di integrazione socio-sanitaria»;

e) specifica le forme di integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art. 28;

f) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione degli interventi, nonché gli standard cui devono attenersi i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per una generale tutela del cittadino, della famiglia e della collettività;

g) stabilisce i criteri generali per la determinazione delle entità del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;

h) individua i livelli minimi garantiti, stabilisce e specifica le modalità di verifica per il rispetto di applicazione sul territorio e informa il piano all'obiettivo della omogeneità delle prestazioni;

i) definisce gli indirizzi e i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione di tutti gli operatori impegnati nelle attività sociali e nei servizi, individuando gli standard di qualificazione professionale degli stessi.

2. Il piano comprende due distinte sezioni, corrispondenti rispettivamente agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La prima sezione dispone in ordine alle risorse finanziarie recate dal

capitolo di bilancio di cui all'art. 16, comma 4; la seconda sezione dispone in ordine alle risorse finanziarie recate dal capitolo di bilancio di cui all'art. 16, comma 2.

3. La prima sezione del piano, relativa agli interventi degli enti locali, si articola in tre parti distinte, denominate: «programma finanziario», «piano di indirizzo», «dispositivo di piano», rispettivamente rivolte alla ripartizione dei finanziamenti, alla definizione delle norme regolamentari relative al procedimento, alla specificazione degli obiettivi da perseguire e delle relative priorità.

4. Il programma finanziario consta di due atti di riparto annuali, definiti in base a parametri oggettivi. Con il primo atto la Regione ripartisce e assegna ai comuni una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse recate dal bilancio regionale per gli interventi degli enti locali; con il secondo, la Regione ripartisce e assegna alle province per le attività di cui all'art. 51, comma 3, ai comuni, alle Comunità montane e alle aziende unità sanitarie locali la quota rimanente destinata al finanziamento dei progetti recati dai piani di zona, approvati ai sensi dell'art. 11, comma 5.

5. Il piano di indirizzo comprende:

a) la specificazione, ai sensi dell'art. 17, dei parametri oggettivi in base ai quali si effettua il riparto delle risorse di cui al precedente comma 4;

b) le modalità, le procedure e i vincoli per l'elaborazione e l'adozione del piano zonale di assistenza sociale per gli interventi di assistenza sociale, di cui all'art. 11;

c) le modalità e i criteri per la rendicontazione ai soggetti di cui al comma 4 da parte dei soggetti attuatori;

d) le modalità e i criteri per la rendicontazione alla Regione ai sensi della legge regionale 20 marzo 1997, n. 22.

6. Il dispositivo di piano comprende:

a) la definizione degli indirizzi, degli obiettivi generali e delle priorità da assumere nell'elaborazione dei piani e programmi da parte degli enti locali;

b) indicazione dei criteri a cui le conferenze di zona si atten- gono in sede di approvazione dei piani zonali e dei progetti in essi contenuti;

c) la definizione degli indicatori per la verifica di efficacia degli interventi.

7. La seconda sezione del piano, relativa agli interventi diretti della Regione di cui al comma 2 comprende:

a) la specificazione dei progetti di iniziativa regionale, in conformità alle disposizioni della presente legge, a seguito della loro individuazione nel programma regionale di sviluppo;

b) la ripartizione, tra i progetti di cui alla precedente lettera a), delle risorse finanziarie per essi recate dal bilancio regionale;

c) le forme di collaborazione, da definire anche mediante convenzioni o accordo di programma, con soggetti istituzionali e sociali il cui concorso è necessario per la realizzazione dei progetti;

d) le metodologie per la valutazione e la verifica degli effetti di ciascun progetto nell'ambito territoriale interessato.

Art. 10.

Elaborazione ed approvazione del piano sociale regionale

1. La giunta regionale, sentita la commissione regionale per le politiche sociali di cui all'art. 63, convoca la Conferenza sanitaria regionale integrata di cui all'art. 13 che esprime parere obbligatorio sulla proposta di piano sociale regionale. La giunta regionale, acquisiti tutti gli atti relativi, adotta il piano sociale regionale che è presentato al consiglio regionale per la sua approvazione entro tre mesi dalla sua scadenza. Il piano ha validità triennale ed è a scorrere con aggiornamento annuale. Fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento è prorogata l'efficacia del precedente.

2. Il piano consta di più atti distinti, presentati e deliberati anche separatamente, in corrispondenza alla sua articolazione definita ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, in via preventiva e con cadenza annuale, definisce le modalità di raccordo generale e di integrazione del piano sociale regionale con il piano sanitario regionale e con gli strumenti della programmazione settoriale.

4. Nel rispetto dei diritti di informazione e consultazione, la giunta regionale convoca le parti sociali ai fini di cui al comma 1.

Art. 11.

Il piano zonale di assistenza sociale

1. Il piano zonale di assistenza sociale è l'atto in cui sono contenuti i programmi e i progetti di intervento dei comuni, della provincia e degli altri soggetti pubblici o privati selezionati in sede di conferenza di zona di cui all'art. 12; con il quale si realizza l'integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art. 28.

2. Il piano individua l'entità dei finanziamenti messi a disposizione per ciascun progetto dai comuni o da altri soggetti pubblici o privati, di quelli messi a disposizione dalle aziende unità sanitarie locali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, l'entità delle eventuali risorse regionali aggiuntive necessarie alla completa realizzazione dello stesso progetto. Per ciascun progetto sono inoltre indicati i soggetti attuatori di cui all'art. 9, commi 4 e 5 le modalità di realizzazione dei progetti, gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di attuazione e i parametri di verifica dell'efficacia degli interventi.

3. I finanziamenti regionali sono assegnati ai soggetti di cui all'art. 9, comma 4, che provvedono all'erogazione ai soggetti attuatori dei progetti approvati con il piano zonale di assistenza sociale.

4. La mancata approvazione del piano zonale da parte della Conferenza di zona di cui all'art. 12 inibisce la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma 3.

5. Il piano zonale è approvato e trasmesso alla Giunta regionale entro i termini indicati dal piano sociale regionale a cura dell'Articolazione zonale della Conferenza dei sindaci, sentite le parti sociali, dopo aver verificata la congruità e la coerenza con gli indirizzi del piano sociale regionale stesso.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, la provincia può trasmettere alla Giunta regionale propri pareri ed osservazioni nell'ambito delle materie di competenza in merito al piano zonale di assistenza sociale.

7. I comuni inseriti in zone prevalentemente appartenenti a provincia diversa da quella di giurisdizione inviano i piani zonali di assistenza sociale alle province competenti per l'espressione del parere di cui al comma 6.

8. I piani zonali di assistenza sociale sono trasmessi alla Conferenza dei sindaci competente di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 49/1994 anche ai fini di un loro coordinamento con i piani attuativi locali (PAL) ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1. Tali piani devono essere coordinati con le previsioni delle attività sociali ad alta integrazione sanitaria contenute nei piani attuativi locali (PAL), approvati dalla stessa Conferenza dei sindaci, sentita la provincia ai sensi dell'art. 8, comma 2, della predetta legge regionale n. 49/1994.

Art. 12.

La Conferenza di zona per l'assistenza sociale modificherebbe alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 49

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, è aggiunto il seguente art. 6-bis:

«Art. 6-bis (Articolazione zonale delle conferenze dei sindaci per il piano zonale di assistenza sociale). — 1. L'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci di cui all'art. 6, comma 5, esercita le proprie funzioni per l'elaborazione e l'approvazione del piano zonale di assistenza sociale di cui alla legge regionale di riordino dell'assistenza sociale. A tale scopo, la provincia partecipa alla articolazione zonale per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di propria competenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento della Conferenza dei sindaci di cui all'art. 6, comma 2, è integrato con la disciplina concernente il funzionamento dell'articolazione zonale e le procedure di approvazione del piano zonale di assistenza sociale».

2. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1994 è sostituito dal seguente:

«7. L'Azienda Usl mette a disposizione idonei locali per le Conferenze dei sindaci e le articolazioni zonali di cui al comma 5. Le conferenze dei sindaci e le loro articolazioni zonali sono assistite da una segreteria incaricata dell'assistenza tecnica ai lavori e della predisposizione dell'istruttoria nonché di adempimenti connessi alle deci-

sioni, alle relazioni, agli ordini del giorno e ai verbali delle riunioni. Il personale della segreteria è messo a disposizione dai comuni, dalle aziende Usl e, per quanto di loro competenza, dalle province».

Art. 13.

Conferenza sanitaria regionale integrata e modifiche all'art. 5 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49

1. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, sono aggiunti i seguenti commi 6-bis e 6-ter:

«6-bis. Ai fini della programmazione in materia di assistenza sociale, la Conferenza sanitaria di cui al comma 6 espleta funzioni consultive esprimendo pareri sul piano sociale regionale, sui criteri di ripartizione delle risorse e sugli atti riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria. I presidenti delle province partecipano alla Conferenza per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di loro competenza.

6-ter. La Conferenza sanitaria integrata esprime pareri anche riguardo alle proposte di legge e di regolamento nonché sugli atti di programmazione regionale in materia sanitaria e sociale.»

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approva modifiche al regolamento di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 49/1994, ai fini di cui al precedente comma 1.

Art. 14.

Definizione degli accordi di programma e delle convenzioni

1. Al fine di costruire un sistema di responsabilità condivisa fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, vengono stipulate convenzioni o accordi di programma, anche per singole gestioni e sperimentazioni, ai sensi degli articoli 24 e 27 della legge n. 142/1990.

2. Ferma restando la disciplina dettata dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76, gli accordi di programma e le convenzioni di cui al comma 1 devono contenere:

a) le finalità, l'oggetto, la durata, la indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare;

b) l'indicazione del numero degli operatori, dei volontari e delle loro caratteristiche professionali con specifica distinzione della qualifica eventualmente rivestita;

c) le forme di coordinamento tecnico dei servizi e di verifica in ordine all'attuazione degli interventi e ai risultati finali;

d) procedimenti di arbitrato;

e) interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Ai fini della conclusione degli accordi di programma, si applica il procedimento previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 76/1996.

Art. 15.

Incentivi per la forma associata tra comuni

1. Nella ripartizione dei contributi del fondo a parametro di cui all'art. 9, comma 4, il piano sociale regionale prevede di riservare una quota del fondo compresa fra il dieci per cento e il venti per cento per i comuni che adottano la forma di gestione associata, comunque prevista dall'art. 7, comma 2, con tutti i comuni ricompresi nella zona socio-sanitaria per la parte prevalente dei servizi socio-assistenziali.

2. Per ciascuno dei comuni, la maggiorazione di cui al comma 1 non può superare la metà dell'importo del fondo a parametro ordinario assegnato.

Art. 16.

Ripartizione del fondo regionale per l'assistenza sociale

1. Il fondo regionale per l'assistenza sociale viene determinato annualmente con legge di bilancio.

2. Una quota del fondo suddetto, individuata in sede di aggiornamento annuale del piano regionale di sviluppo non superiore al dieci per cento, è riservata dalla Regione per le seguenti finalità:

a) finanziare progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale;

b) finanziare progetti i cui obiettivi sono sorretti da fondi, programmi, bandi europei, nella logica del cofinanziamento;

c) finanziare studi e ricerche.

3. Alle singole Articolazioni zonali della Conferenza dei sindaci vengono attribuite quote del fondo finalizzate a conseguire obiettivi prioritari, inseriti in progetti, in azioni programmate, in progetti-obiettivo e in progetti integrati di area, secondo gli indirizzi regionali definiti dal piano sociale regionale di cui all'art. 9 e dal programma regionale di sviluppo in connessione con quelli del piano sanitario regionale. L'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci indica i soggetti attuatori di cui all'art. 7, commi 4 e 6, ai quali sono erogate le quote attribuite.

4. Il piano sociale regionale determina i criteri per il riparto del fondo da assegnare ai comuni di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 17.

Criteri per la parametrizzazione del fondo

1. I parametri oggettivi in base ai quali la Regione effettua il riparto delle risorse di cui all'art. 9, comma 4, sono rivolti a definire, oltre alla dimensione degli interventi e dei servizi in atto, quella dei bisogni di assistenza sociale rilevabili con le analisi condotte nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale e in base alle indicazioni emerse dai soggetti titolari delle funzioni.

Capo III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 18.

Le aziende unità sanitarie locali

1. Il comma 2, dell'art. 2 della legge regionale n. 49/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla gestione:

a) delle attività sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

b) delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale sull'organizzazione e promozione delle politiche sociali e sul riordino dei servizi socio-assistenziali;

c) delle attività di assistenza sociale la cui gestione è ad esse attribuita, in base a delega da parte degli enti locali, che assicurano un finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto delegato.»

2. Ferma restando la titolarità delle funzioni di carattere sanitario e sociale attribuite rispettivamente alle aziende unità sanitarie locali e ai comuni ai sensi delle vigenti norme, attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 14 viene stabilita la gestione delle attività di assistenza sociale che integrano gli interventi sanitari, di cui al titolo V «Attività di integrazione socio-sanitaria», di norma da parte di tutti i comuni associati della stessa zona socio-sanitaria, ovvero da parte dell'azienda unità sanitaria locale, secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 4.

Art. 19.

La zona socio-sanitaria

1. La zona socio-sanitaria è la sede in cui confluiscono i vari momenti della programmazione delle attività sociali gestite dall'azienda unità sanitaria locale, dai comuni e dalla provincia ed è la sede di:

a) elaborazione e predisposizione dei piani zonali;

b) progettazione integrata di sostegno di cui all'art. 28;

c) progettazione dall'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 37;

d) stesura dei protocolli operativi da demandare al coordinamento del distretto.

2. Nella zona socio-sanitaria, quale ambito territoriale di cui alla legge regionale n. 49/1994 e alla legge regionale n. 28/1995, si realizza la gestione associata degli interventi sociali a prevalente integrazione sanitaria e costituisce l'ambito di associazione tra i comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

3. Ai fini delle attività di integrazione socio-sanitaria previste dal piano sanitario regionale e dal piano sociale regionale, l'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci, di cui all'art. 12, determina i relativi progetti, alla cui elaborazione partecipa l'azienda unità sanitaria locale, e ne verifica l'attuazione.

4. La zona socio-sanitaria è l'ambito territoriale nel quale l'azienda unità sanitaria locale, tramite accordi di programma ai sensi dell'art. 14, provvede all'attuazione dei progetti adottati ai sensi del comma 3 dall'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci, garantendo le risorse funzionali in termini di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione delle attività e per il conseguimento degli obiettivi determinati ai sensi del comma 3.

5. All'attuazione dei progetti adottati dall'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci possono provvedere altresì tutti i comuni associati della stessa zona socio-sanitaria attraverso accordo di programma con l'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 14.

6. La Giunta regionale svolge annualmente verifiche sui progetti finalizzati di cui ai commi 3, 4 e 5, e ne riferisce al Consiglio regionale, anche per l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 20.

Il distretto socio-sanitario

1. Il distretto socio-sanitario è la sede di organizzazione, integrazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dei comuni e delle aziende unità sanitarie locali.

2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari-sociali-assistenziali sulla base del piano zonale è assicurata a livello del distretto di cui all'art. 3, comma 2, dalla legge regionale n. 49/1994. I servizi di assistenza sociale dei comuni e delle aziende unità sanitarie locali garantiscono mediante il distretto la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni.

3. Ai fini della rilevazione, della valutazione e dell'organizzazione degli interventi per soddisfare i bisogni socio-sanitari emergenti nel territorio, devono essere costituiti, presso la sede del distretto, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni sanitarie di primo livello con le prestazioni di assistenza sociale gestite dall'azienda unità sanitaria locale e dai comuni, cui concorrono i medici di cui all'accordo collettivo nazionale per la medicina generale e la pediatria, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996.

4. Il piano zonale definisce, per le sedi distrettuali, l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali gestiti direttamente dai comuni e l'erogazione delle relative prestazioni. Il piano zonale prevede, altresì l'informazione unica ai cittadini sulle modalità di accesso ai servizi sanitari e sociali anche attraverso l'uso del sistema del centro unico di prenotazione (CUP).

5. Presso ogni distretto deve essere costituito l'ufficio di coordinamento di cui fanno parte il Coordinatore sanitario del distretto, il Coordinatore sociale per le attività sociali gestite dall'azienda unità sanitaria locale.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 1/1995, in caso di attività gestite direttamente dal comune, fa parte dell'ufficio di coordinamento del distretto anche il responsabile dei servizi socio-assistenziali nominato dal comune.

7. Attraverso appositi accordi di programma i comuni e le aziende unità sanitarie locali possono concordare modalità per individuare un unico coordinatore sociale referente per tutte le attività sociali con valenza sanitaria e socio-assistenziali.

Art. 21.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. Nell'ambito della programmazione dei comuni e del coordinamento da essi svolto sul territorio, sono definiti il concorso e il coinvolgimento delle IPAB per l'integrazione delle funzioni e per l'utilizzo delle risorse umane, patrimoniali e strumentali finalizzate all'erogazione di servizi socio-assistenziali. Le funzioni e le risorse delle IPAB,

svolte e utilizzate nell'ambito della loro autonomia organizzativa e statutaria, concorrono alla gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi che corrispondono alle necessità dei comuni.

2. Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 concernenti le IPAB, già disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo comma 5, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'Istituzione. In particolare, sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche statutarie escluse quelle indicate al successivo comma 4.

3. I comuni esercitano la delega, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, attenendosi ai seguenti indirizzi:

a) i provvedimenti saranno diretti a prevenire e superare l'isolamento e l'emarginazione della persona ammessa a fruire delle prestazioni;

b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività degli enti e l'adattamento degli statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;

c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi svolti dalle IPAB con gli interventi sociali e sanitari attuati nel territorio;

d) i servizi delle IPAB saranno organizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione;

e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione dei servizi e del patrimonio delle IPAB, secondo le finalità e le modalità d'intervento previste dalla presente legge.

4. Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni disciplinate con legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti d'esecuzione, concernenti il raggruppamento, le fusioni, le modificazioni statutarie relative alla mutazione dei fini ed alla composizione dei consigli di amministrazione, le estinzioni. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.

5. La Regione esercita comunque il potere di iniziativa previsto dall'art. 62 della legge n. 6972/1890. Tale funzione è di competenza della Giunta regionale.

6. È fatto divieto agli organi amministrativi delle IPAB aventi sede nel territorio regionale di compiere atti di alienazione, trasformazione di beni immobili o di titoli, o di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Sono escluse dal vincolo le servitù e le espropriazioni per cause di pubblico interesse.

7. In deroga al divieto di cui al comma 6 e secondo le competenze previste dai rispettivi statuti, i comuni ove la IPAB ha sede legale, acquisito il parere obbligatorio dei comuni nei quali sono situati i beni immobili, possono rilasciare specifica autorizzazione al fine di garantire servizi essenziali alla continuità operativa dell'ente ed alla realizzazione di programmi di pubblico interesse afferenti la sfera dei servizi sociali. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento dello stato di effettivo funzionamento della IPAB e della situazione patrimoniale.

8. Gli organi amministrativi delle IPAB aventi sede nel territorio regionale, per l'istituzione di nuovi servizi e per l'adozione delle piante organiche del personale, devono richiedere la relativa autorizzazione al comune ove la IPAB ha la sede legale. Il comune, acquisito il parere dei comuni nei quali sono svolte le attività prevalenti, rilascia specifiche autorizzazioni al fine di garantire servizi essenziali alla continuità operativa dell'ente ed alla realizzazione di programmi di pubblico interesse afferenti la sfera dei servizi sociali. Lo stato di organizzazione dei servizi e le piante organiche vigenti delle IPAB devono essere comunicate al comune per la loro eventuale approvazione entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione delle piante organiche e dello stato di organizzazione dei servizi, è fatto divieto alle IPAB di assumere nuovo personale e di istituire nuovi servizi. L'assunzione di nuovo personale nell'ambito dei posti previsti nelle vigenti piante organiche non è soggetta ad autorizzazione nei limiti degli stanziamenti approvati e delle accertate disponibilità di bilancio. Le nuove assunzioni e lo stato delle piante organiche devono essere comunque comunicate annualmente al comune per le opportune verifiche.

9. Gli organi amministrativi delle IPAB nominano un collegio di revisori composto da tre membri, di cui almeno uno nominato dal comune in cui ha sede l'istituzione, se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di quattromiliardi. Gli organi predetti nominano un solo revisore se il bilancio è inferiore al valore di quattro miliardi, ma superiore a un miliardo.

10. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili. I comuni competenti per sede legale possono proporre ai consigli di amministrazione di adottare il collegio dei revisori operante per i comuni stessi.

11. Il controllo dei revisori contabili sull'attività della IPAB si esercita attraverso l'accesso agli atti e documenti, nonché a mezzo di un'attività di collaborazione con il consiglio di amministrazione dell'istituzione, al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente. Essi redigono una relazione sul conto consuntivo, nella quale sono tenuti ad esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

12. Il controllo sugli atti è esercitato dal Comitato regionale di controllo a norma dell'art. 50 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. La procedura per l'estinzione delle IPAB è quella disciplinata dalla legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96.

14. Gli statuti delle IPAB possono prevedere un compenso a favore dei componenti gli organi di amministrazione in relazione alla dimensione delle loro attività istituzionali.

TITOLO III

LE RETI DI PROTEZIONE SOCIALE

Art. 22.

Le famiglie

1. La Regione valorizza e sostiene il ruolo sociale delle famiglie, come parte integrante di una rete informale di protezione sociale e favorisce lo sviluppo di attività a tale fine.

2. La Regione finalizza i propri interventi verso il potenziamento delle politiche di sostegno alle responsabilità familiari, tenendo conto dei bisogni, dei diritti e dei rapporti fra i singoli soggetti nelle famiglie e fra famiglie e società nel suo complesso.

3. Il piano sociale regionale e il piano sociale zonale contengono le forme di promozione e di realizzazione di specifici progetti ed iniziative nell'ambito dei principi stabiliti dal presente articolo ed, in particolare, volti a:

a) rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo e/o economico, che limitano la libertà di scelta dei giovani o rendono difficoltosa la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie;

b) agevolare la sana e responsabile espressione della sessualità in un armonico sviluppo della persona;

c) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole valorizzando il principio delle corresponsabilità dei genitori negli impegni che riguardano la prole;

d) tutelare la salute di tutti i componenti delle famiglie, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sul benessere psico-fisico di ciascun soggetto;

e) promuovere e sostenere l'armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia, nonché dei rapporti fra le generazioni, specie fra genitori e figli;

f) garantire la parità uomo-donna e la piena realizzazione della donna nella società;

g) ridurre le differenze nelle condizioni di vita derivanti dal numero dei figli o dalla presenza di particolari stati di bisogno;

h) promuovere e sostenere efficacemente le reti primarie di solidarietà;

i) favorire la solidarietà tra famiglie, sostenendo la diffusione dell'istituto dell'affidamento familiare;

l) promuovere l'adozione nazionale ed internazionale, fornendo sostegni alle famiglie adottanti.

Art. 23.

Il volontariato

1. In conformità alle disposizioni della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28, modificata dalla legge regionale 15 aprile 1996, n. 29, e successive modificazioni, la Regione riconosce la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale. La Regione favorisce l'apporto e l'azione delle associazioni di volontariato nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività.

2. Le province e i comuni favoriscono l'attività del volontariato mettendo a disposizione risorse strumentali e di servizio.

3. La Regione, le province ed i comuni, sostengono le attività del volontariato anche attraverso il supporto logistico ai Centri di servizio costituiti sulla base di quanto previsto dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 24.

La cooperazione sociale

1. Al fine di promuovere un sistema di responsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali, la Regione valorizza le cooperative sociali per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 13 e successive modificazioni.

2. In attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed al fine di rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali, la Regione predispone schemi di convenzione-tipo.

3. I comuni favoriscono le attività delle cooperative sociali mettendo a disposizione risorse strumentali e di servizio, promuovendo lo sviluppo di cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 25.

Altri soggetti del privato sociale

1. Ai fini della presente legge, la Regione si avvale delle associazioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, degli enti ausiliari iscritti all'albo regionale di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54, delle fondazioni e delle organizzazioni religiose riconosciute dallo Stato, per le funzioni di promozione sociale e di libera espressione di solidarietà e di convivenza civile.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalle specifiche leggi regionali citate ovvero, per le fondazioni e le organizzazioni di carattere religioso, possedere i requisiti di seguito indicati:

- a) assenza di fini di lucro, anche indiretti;
- b) finalità di solidarietà per scopi sociali di interesse pubblico;
- c) formazione e approvazione del bilancio consuntivo annuale, con relazione dell'organo di amministrazione in carica, previo esame del collegio dei revisori contabili quando previsto ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettera c), ove richiesti, sono esibiti limitatamente ai capitoli di bilancio concernenti gli interventi di cui alla presente legge.

4. Le province e i comuni sostengono e si avvalgono, anche tramite convenzioni, delle attività delle associazioni di cui al comma 1 per funzioni di pubblica utilità e per la promozione di una cultura di solidarietà.

Art. 26.

Le organizzazioni private

1. I soggetti che nelle varie forme organizzative e imprenditoriali collaborano alla produzione di servizi di pubblica utilità, volti ad assicurare un sistema di aiuto e di promozione umana, nel quadro dei piani di zona, sono autorizzati dai comuni a svolgere attività di servizio sulla base della verifica dei requisiti di idoneità a funzionare e di standard di qualità stabiliti dal piano sociale regionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata per la perdita dei requisiti di idoneità e degli standard di qualità.

3. La fruizione delle prestazioni offerte dai soggetti di cui al presente articolo è definita da apposita convenzione con la quale vengono stabiliti obblighi e diritti dei contraenti.

4. Nell'ambito delle prestazioni offerte dai soggetti autorizzati e convenzionati è consentito l'esercizio della libera scelta da parte degli utenti ammessi alla fruizione delle stesse con oneri a totale o parziale carico della spesa pubblica.

Art. 27.

Promozione delle attività d'informazione, di partecipazione e di mutualità

1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attività organizzate da singoli, gruppi e dai soggetti di cui al Titolo III «Le reti di protezione sociale». Tali attività sono finalizzate alla definizione di patti territoriali, alla diffusione dei servizi d'informazione e di comunicazione, al sostegno della solidarietà sociale, della mutualità, nonché dirette a favorire gli scambi di servizi.

2. I patti territoriali per la costruzione delle reti di solidarietà sociale sono lo strumento del coinvolgimento degli enti locali, dei sindacati, delle organizzazioni del privato sociale e del movimento cooperativo nell'organizzazione e produzione dei servizi sociali finalizzati allo sviluppo socio-economico, all'occupazione e alla coesione sociale.

3. Le attività d'informazione e comunicazione rispondono al bisogno di favorire la piena consapevolezza ed acquisizione dei diritti di cittadinanza, fornire strumenti di conoscenza dei servizi e dei servizi di rete e delle risorse comunque presenti nella comunità, valorizzare le capacità e iniziative di singoli o gruppi, facilitare la partecipazione dei cittadini.

4. Le attività di mutualità e di auto-aiuto consentono lo scambio di prestazioni fra gruppi e persone e favoriscono il rapporto di solidarietà fra generazioni e di sostegno nelle relazioni interpersonali e nella vita quotidiana.

5. I comuni, allo scopo di favorire servizi d'informazione, di mutualità e di partecipazione, sostengono centri di riferimento e banche del tempo finalizzati a recepire iniziative e gestire campagne informative, correlare la disponibilità allo scambio di prestazioni di competenze e di tempo, facilitare l'auto-organizzazione e i gruppi di auto-aiuto.

TITOLO IV

POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

Art. 28.

Obiettivi e strumenti delle politiche sociali integrate

1. Per raggiungere l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, relativo al coordinamento degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali attraverso la loro integrazione con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla formazione, all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero, la formulazione dei progetti di intervento per la persona e per il nucleo familiare, l'erogazione delle prestazioni di base, la presa in carico dei soggetti destinatari degli interventi sono demandati, con l'adozione di procedure unitarie, al coordinamento del distretto, di cui all'art. 20, comma 4, mediante progetti integrati di sostegno atti a dare risposte globali ai bisogni rilevati, garantendo l'informazione e la libera scelta riguardo alle prestazioni disponibili.

2. I comuni e le province utilizzano le indicazioni e le proposte dei progetti integrati di sostegno, di cui al comma 1, relative agli interventi di rispettiva competenza, provvedendo all'attuazione nei limiti delle risorse disponibili sulla base di accordi di programma definiti ai sensi dell'art. 14. Tali attività devono essere realizzate nell'ambito della programmazione regionale e zonale.

3. Nei piani zionali, la rete dei servizi e delle prestazioni fornite dal settore pubblico si integra con quelli forniti dal volontariato, dalle istituzioni senza fini di lucro, e da altre forme previste dalla legge.

Art. 29.

Politiche per la casa e per il territorio

1. In aggiunta alle provvidenze disposte ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, i comuni possono riservare, anche per periodi di tempo determinati, una quota non superiore al trenta per cento del proprio patrimonio abitativo a categorie a rischio ed a particolari soggetti svantaggiati, ivi compresi i cittadini non appartenenti all'Unione europea, finalizzando l'intervento al recupero e al raggiungimento di una condizione di benessere psico-fisico della persona. I comuni possono adottare un apposito regolamento, coordinato fra tutti i comuni della stessa articolazione socio-sanitaria, per disciplinare i requisiti oggettivi ed i criteri di accesso ricercando forme e modalità omogenee fra i comuni appartenenti alla stessa zona. Per i soli fini conoscitivi, i comuni sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale le decisioni assunte.

2. Dopo il comma 10 dell'art. 17 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 è aggiunto il seguente comma 11:

«11. Con la legge regionale concernente l'organizzazione e la promozione delle politiche sociali e il conseguente riordino dei servizi socio-assistenziali sono individuate specifiche provvidenze in favore di categorie a rischio e di soggetti svantaggiati».

3. Il piano sociale regionale definisce le forme di integrazione delle azioni per la casa con gli interventi di assistenza sociale, sviluppando uno specifico progetto volto a soddisfare emergenze sociali concernenti le situazioni di bisogno abitativo.

4. Il piano sociale regionale stabilisce interventi, anche a carattere integrato con le politiche generali di sviluppo e di salvaguardia dell'ambiente, finalizzati a garantire i diritti di accessibilità e di fruibilità degli spazi urbani da parte dei cittadini, promuovendo, in particolare, iniziative per migliorare l'ambiente di vita, assumendo anche le necessità dell'infanzia come indicatori della qualità urbana.

Art. 30.

Azioni per il diritto allo studio

1. Per i «progetti di area» di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e successive modificazioni, i soggetti proponenti, sulla base del piano di indirizzo, individuano forme e modalità di integrazione con il piano zonale di assistenza sociale di cui al precedente art. 11. Le province assicurano il coordinamento con i progetti integrati di sostegno di cui al precedente art. 28.

2. Il piano sociale regionale ed il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni, specificano le forme di integrazione come previsto agli articoli 9 e 10 di cui alla presente legge.

Art. 31.

Azioni per la formazione e l'orientamento professionale

1. In attuazione di quanto previsto dal precedente art. 30, ed in attuazione delle norme contenute nell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, sono rilevati nell'ambito del coordinamento di distretto di cui all'art. 20, comma 3, i bisogni educativi, formativi e di orientamento professionale dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge, da inserire nei progetti integrati di cui all'art. 28, comma 3.

2. Le province provvedono, realizzando i relativi interventi formativi, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 70/1994, e con le modalità di cui al precedente art. 9.

3. In attuazione della legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, le province predispongono i piani annuali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale e gestiscono in maniera programmata gli interventi con le modalità di cui al precedente art. 9.

4. Il piano sociale regionale ed il piano per la formazione professionale specificano le forme di integrazione come previsto dagli articoli 9 e 10.

Art. 32.

Politiche per l'occupazione

1. Fatti salvi gli interventi previsti dall'art. 8 della legge regionale 7 marzo 1994, n. 23 «Misure straordinarie per l'occupazione», le province promuovono la predisposizione di iniziative per lavori social-

mente utili e per gli aiuti alle assunzioni di cui agli articoli 3 e 4 della predetta legge regionale n. 23/1994 finalizzate all'occupazione di soggetti in condizione di disagio sociale.

2. Sono considerate prioritarie le azioni concernenti:

a) attività di servizio e cura della persona con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, alle donne, agli anziani, alla riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

b) interventi di risanamento e valorizzazione ambientale;

c) interventi di risanamento e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le proposte relative agli interventi di cui al comma 2 sono contenute nei progetti integrati di sostegno di cui all'art. 28.

4. Al fine di promuovere la costituzione e, l'avvio di nuove imprese per sviluppare l'imprenditoria femminile e giovanile, fatti salvi gli interventi previsti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, il piano di indirizzo ivi previsto assicura forme incentivanti per attività di servizio alla persona e per soggetti svantaggiati. Il piano sanitario regionale e il piano sociale regionale specificano le forme di integrazione come previsto agli articoli 9 e 10.

Art. 33.

Politiche per l'immigrazione

1. La Regione interviene per garantire alle cittadine e ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e immigrati in Toscana e agli apolidi che dimorano nel territorio della Regione Toscana condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e sociali, per rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'ambiente sociale, culturale ed economico della Regione e per favorirne la partecipazione alla vita pubblica locale, nonché la rappresentanza presso gli enti locali.

2. Le iniziative promosse dalla Regione in favore dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e immigrati in Toscana sono rivolte in particolare:

a) alla tutela del diritto al lavoro, all'alloggio, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie;

b) al superamento delle difficoltà sociali, culturali, economiche e di quelle legate al genere;

c) alla promozione dell'associazionismo fra cittadini immigrati;

d) a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con gli Stati di origine e a predisporre idonei strumenti volti a favorire il volontario rientro negli Stati medesimi;

e) alla sensibilizzazione della società toscana nei confronti dei fenomeni migratori e del conseguente sviluppo di una società multiculturale;

f) alla promozione sociale e alla tutela dei diritti dei minori stranieri, residenti e non residenti, assicurando agli stessi l'accesso a tutti i servizi della comunità locale per favorire la loro integrazione nel pieno rispetto della cultura di appartenenza.

3. La Regione, per il conseguimento delle finalità della presente legge, promuove e sostiene la realizzazione di interventi da parte dei comuni, province, enti pubblici, associazioni di immigrati, organizzazioni di volontariato e del privato sociale.

Art. 34.

Politiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi della convenzione ONU recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176, garantisce, con l'effettivo concorso dei comuni e delle province, il diritto all'educazione, al pieno ed armonico sviluppo psico-fisico dei minori, e l'affermazione nel contesto europeo dei diritti di cittadinanza dei giovani, nel quadro di una politica socio-educativa per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia.

2. La Regione promuove e sostiene le attività educative e sociali tese a:

a) dare una risposta complessa ai bisogni propri e dell'età di ciascun minore e giovane;

b) prevenire o intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e socio-culturale;

c) garantire la continuità educativa in relazione alla continuità evolutiva degli utenti;

d) svolgere nella comunità locale funzioni di produzione di cultura per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia e di formazione permanente sulle problematiche connesse;

e) favorire sperimentazioni innovative in materia di modelli organizzativi e gestionali dei servizi;

f) sviluppare un sistema di politiche giovanili nel quadro di una azione integrata e coordinata di interventi per il tempo libero, il turismo, lo sport, l'istruzione, la cultura, la formazione, l'occupazione, promuovendo la partecipazione dei giovani alla programmazione e gestione delle iniziative nonché individuando forme di consultazione che garantiscano la loro rappresentanza in momenti formali ed informali;

g) assicurare la massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali, formativi e sanitari per il raggiungimento di obiettivi complessi di tutela e qualità della vita dei minori e dei giovani;

h) garantire forme di integrazione con i paesi dell'Unione europea attivando progetti comunitari.

3. Il piano sociale regionale e gli altri atti normativi e programmatori specificano le forme e i modi dell'integrazione e del sostegno delle iniziative di cui al comma 2.

Art. 35.

Politiche a favore degli anziani

1. La Regione promuove politiche a favore degli anziani per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) mantenere l'anziano nel proprio ambiente salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali, garantendo l'integrità del suo «status» nel contesto sociale ed intervenendo nelle situazioni di povertà, di abbandono, di solitudine e di mancanza di alloggio;

b) promuovere l'assistenza domiciliare finalizzata al mantenimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare originario, assicurando periodici interventi dei servizi sociali anche rivolti ai suoi familiari nonché interventi mirati a salvaguardare una vita di relazione attiva anche con l'utilizzo saltuario delle prestazioni di cui all'art. 57;

c) salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano da processi invalidanti fisici e psicologici privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo;

d) prevenire il ricorso al ricovero in istituto di persone autosufficienti;

e) attivare nella rete dei servizi distrettuali e ospedalieri gli interventi di prevenzione e cura a favore delle persone anziane per ridurre il ricorso al ricovero ospedaliero;

f) avviare azioni per favorire il reinserimento sociale degli anziani istituzionalizzati;

g) favorire nel territorio forme di aggregazione sociale e apporti coordinati delle attività del volontariato e dell'associazionismo per l'utilizzazione delle risorse esistenti verso una diffusa «prevenzione sociale» ed una reale partecipazione dei cittadini;

h) promuovere forme di facilitazione per i trasporti in relazione a situazioni reddituali insufficienti;

i) promuovere la valorizzazione delle persone anziane attraverso la loro partecipazione ad attività culturali, ricreative, educative anche nell'ambito di rapporti intergenerazionali e lavori socialmente utili.

2. Il piano sociale regionale definisce specifici interventi a favore della popolazione anziana. Al fine di attivare interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza delle persone anziane non autosufficienti, i comuni erogano l'assistenza domiciliare promuovendone l'integrazione con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita dalle aziende unità sanitarie locali. L'assistenza domiciliare è attuata, oltreché nella forma diretta, mediante l'erogazione di «assegni per l'assistenza» riconosciuti a favore degli anziani non autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente, che sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale previsto dagli atti di indirizzo regionali e che rispondano alle seguenti caratteristiche o condizioni:

a) parenti e affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile;

b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;

c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio.

3. I comuni e le aziende unità sanitarie locali disciplinano, nei propri regolamenti relativi alle prestazioni, le modalità e le procedure di ammissione agli interventi, basate sui criteri del riconoscimento della non autosufficienza, del bisogno di assistenza e, ove possibile, del consenso del soggetto non autosufficiente secondo il piano terapeutico di cui al comma 2 nonché dei limiti di reddito stabiliti dai regolamenti stessi. Ai fini del presente comma per reddito si intendono tutte le risorse finanziarie e patrimoniali di cui il cittadino ha la piena disponibilità. I predetti regolamenti devono altresì individuare criteri e modalità per correlare la posizione reddituale con il tenore di vita.

4. Le forme di intervento riguardano sia l'assistenza domiciliare sia l'erogazione di un assegno di assistenza.

5. Per l'integrazione assistenziale di cui al comma 2, i comuni stipulano con le aziende unità sanitarie locali appositi accordi di programma sui quali impegnano i finanziamenti loro destinati dal piano sociale regionale, nonché altre eventuali quote di finanziamento individuate dai comuni stessi nell'ambito del piano zonale.

6. Alla stipula degli accordi di programma di cui al comma 5 devono partecipare anche i comuni che abbiano esercitato la facoltà di delega all'azienda unità sanitaria locale delle funzioni in materia assistenziale.

7. Ai fini della presente legge, per condizione di non autosufficienza si intende quella riconosciuta a norma della deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 1991, n. 214.

Art. 36.

Politiche per l'accessibilità alle strutture e al territorio

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità, per le relazioni umane e la fruibilità generale degli ambienti di vita, la Regione promuove interventi attraverso il piano sociale regionale volti a garantire l'accessibilità a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani e alle infrastrutture di trasporto pubblico, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, e della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 e successive modificazioni.

2. Nel piano zonale di assistenza sociale i progetti integrati di sostegno comprendono il coordinamento dei programmi comunali previsti ai sensi di legge.

TITOLO V

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 37.

Le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria

1. Secondo quanto disposto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, i progetti-obiettivo, definiti come gli impegni operativi che richiedono l'aggregazione di attività sanitarie molteplici, integrate da servizi socio-assistenziali, sono finanziati con risorse provenienti dal fondo sanitario e con risorse aggiuntive, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 e le disposizioni attuative vigenti indicano i criteri per l'individuazione delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle di assistenza sociale, di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, da porre a carico del fondo sanitario.

3. Gli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 44 individuano i progetti-obiettivo di cui al comma 1 e le relative attività di carattere socio-assistenziale.

4. Il piano sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 49/1994 prevede progetti-obiettivo elaborati in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

5. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale delega al responsabile di zona di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 49/1994, le funzioni previste dall'art. 15, comma 5 della legge regionale n. 1/1995.

6. Per quanto attiene la tipologia delle attività di integrazione socio-sanitaria previste dal presente Titolo V, è fatto riferimento a quanto contenuto nell'art. 30 della legge 7 dicembre 1983, n. 730, richiamato dall'art. 1, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, e nei punti 4 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985.

Art. 38.

Criteri per la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria

1. La gestione delle singole attività ovvero di tutte le attività di integrazione socio-sanitaria di cui al presente Titolo V «Attività di integrazione socio-sanitaria», è esercitata secondo il criterio della unità del soggetto gestore nell'ambito territoriale della zona socio-sanitaria.

2. Per soggetto gestore si intende i comuni associati appartenenti ad una stessa zona socio-sanitaria, la Comunità montana appartenente ad una stessa zona socio-sanitaria, l'azienda unità sanitaria locale nelle sue articolazioni definite ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 49/1994 e dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1995.

3. Le modalità e i contenuti della gestione sono regolati fra le parti mediante accordi di programma o convenzioni ai sensi dell'art. 14. I medesimi accordi o convenzioni esplicitano le modalità di coordinamento fra le attività di integrazione socio-sanitaria di cui ai successivi articoli ed il complesso degli interventi sanitari afferenti a ciascun progetto obiettivo.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo schema tipo di accordo di programma e di convenzione anche ai fini della definizione della forma di cui all'art. 19, commi 4 e 5.

Art. 39.

Le attività di integrazione per il recupero e la rieducazione funzionale dei disabili

1. Nell'area del recupero e della rieducazione funzionale dei disabili, le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare:

a) il concorso delle diverse professionalità interessate all'accertamento dell'handicap, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché alla formulazione della diagnosi funzionale, dei progetti abilitativi/riabilitativi globali e dei piani individualizzati tesi al massimo recupero delle capacità individuali ed all'inserimento/reinserimento sociale del soggetto nel proprio contesto sociale;

b) l'erogazione di attività di assistenza domiciliare socio-sanitaria, la fornitura di particolari ausili per l'autonomia personale, l'assistenza nell'inserimento scolastico preformazione e formazione professionale e inserimento lavorativo, attraverso le risorse necessarie;

c) il funzionamento di strutture di ospitalità diurne o a tempo pieno, ovvero l'assistenza presso strutture convenzionate, per i soggetti le cui condizioni socio-sanitarie non consentano la permanenza a domicilio, attraverso le risorse necessarie.

2. L'Azienda unità sanitaria locale, all'interno dell'accordo di programma di cui all'art. 14, assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1. Il concorso al costo delle prestazioni per gli interventi di natura sociale, concordati ai sensi dell'accordo di programma e del piano terapeutico individuale, è attivato secondo i criteri di cui all'art. 61.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina la quota capitaria o la retta sanitaria di competenza del fondo sanitario.

Art. 40.

Le attività di integrazione per la tutela della salute mentale

1. Nell'area della tutela della salute mentale, le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria sono volte ad assicurare:

a) il concorso dei diversi enti e delle diverse professionalità interessate alla formulazione ed attuazione dei programmi di tutela della salute mentale, con particolare riferimento alla prevenzione del disagio mentale;

b) il concorso dei diversi enti e delle diverse professionalità interessate alla formulazione ed attuazione di programmi e piani di socializzazione e reinserimento sociale di portatori di disturbo psichico che si trovino in condizioni di esclusione sociale, anche in riferimento ai programmi di superamento degli ospedali psichiatrici;

c) la promozione e la realizzazione di programmi di inserimento o reinserimento lavorativo, anche con la realizzazione di cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381/1991;

d) la promozione dell'autonomia economica ed abitativa, tramite gli ordinari interventi di sostegno del reddito e per l'abitazione;

e) la socializzazione e lo sviluppo di abilità occupazionali, sia tramite la partecipazione alle attività di tempo libero, di preformazione, di formazione professionale ordinariamente promosse dagli enti componenti, sia tramite specifici interventi o strutture diurne, anche convenzionate;

f) l'alloggio e l'accudimento domestico ai portatori di disturbo psichico, in condizioni di limitata dipendenza socio-sanitaria, che non possano essere utilmente sostenuti al domicilio personale o familiare, sia tramite gli ordinari interventi e presidi sociali, sia tramite specifici interventi o strutture residenziali, anche convenzionate;

g) il funzionamento di strutture di ospitalità residenziale o diurna, anche convenzionate, per i soggetti le cui condizioni socio-sanitarie non consentono la permanenza a domicilio.

2. L'azienda unità sanitaria locale, all'interno dell'accordo di programma di cui all'art. 14, assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1. Il concorso al costo delle prestazioni per gli interventi di natura sociale, concordati ai sensi dell'accordo di programma e del piano terapeutico individuale, è attivato secondo i criteri di cui all'art. 61.

Art. 41.

Le attività di integrazione per la prevenzione delle dipendenze e per l'assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti

1. Nell'area delle dipendenze, le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare:

a) il concorso dei diversi soggetti e delle diverse professionalità interessate alla formulazione ed attuazione di progetti per la prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, farmaci e alcolici;

b) il concorso dei diversi soggetti e delle diverse professionalità interessate alla formulazione ed attuazione dei programmi e piani di socializzazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e degli alcolisti;

c) la promozione e la realizzazione di programmi di inserimento o reinserimento lavorativo, anche con la realizzazione di cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381/1991;

d) il funzionamento di strutture residenziali o diurne, anche convenzionate, finalizzate al reinserimento sociale dei soggetti per i quali tale tipo di trattamento sia ritenuto utile al recupero da parte del competente servizio per le tossicodipendenze (SERT); e) l'applicazione degli standard sui requisiti minimi per il funzionamento delle strutture coinvolte e per il monitoraggio delle attività di cura nei confronti dei tossicodipendenti ed alcolisti.

2. L'azienda unità sanitaria locale, all'interno dell'accordo di programma di cui all'art. 14, assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1. Il concorso al costo delle prestazioni per gli interventi di natura sociale, concordati ai sensi dell'accordo di programma e del piano terapeutico individuale, è attivato secondo i criteri di cui all'art. 61.

Art. 42.

Le attività di integrazione per la salute della donna, la procreazione responsabile e la tutela della maternità e dell'infanzia

1. Nell'area della tutela materno-infantile, le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare il concorso dei diversi enti e delle diverse professionalità per la formulazione ed attuazione di programmi finalizzati ad assicurare in particolare:

a) la consulenza e il sostegno alla donna e alla coppia per la procreazione responsabile e per la piena attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194;

b) il sostegno, l'informazione e la consulenza volti alla prevenzione degli abusi sui minori e sulle donne, perseguendo:

b1) il coinvolgimento dei singoli, delle famiglie e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali;

b2) la corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi socio-sanitari e delle strutture educativo-assistenziali, con particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi della persona;

b3) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire le necessarie sinergie tra gli Enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali della comunità locale;

c) gli interventi sociali e sanitari per la tutela del neonato, bambino e adolescente, intesi come prevenzione dell'handicap, interventi socio-sanitari rispetto alle malattie croniche dell'infanzia e promozione di iniziative volte alla fascia di età adolescenziale;

d) il funzionamento delle attività consultoriali per la famiglia, per l'adolescenza e per la tutela della salute della donna, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della legge 194/1978.

2. L'azienda unità sanitaria locale assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1, anche per i «progetti minori e giovani» gestiti dai comuni.

Art. 43.

Le attività di integrazione per la tutela della salute degli anziani

1. Nell'area della tutela della salute degli anziani, le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare:

a) la definizione di un piano individualizzato di intervento basato sul metodo della valutazione da parte della unità valutativa geriatrica (U.V.G.) operante, di norma, a livello di distretto;

b) il concorso delle diverse professionalità interessate all'accertamento della condizione di non-autosufficienza ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 20, ed alla predisposizione e verifica di piani di intervento individualizzati;

c) l'erogazione di attività di assistenza domiciliare integrata e la fornitura di particolari ausili per l'autonomia personale;

d) il funzionamento di strutture di ospitalità diurna o a tempo pieno, ovvero l'assistenza presso strutture convenzionate, per i soggetti le cui condizioni di non-autosufficienza non consentano la permanenza a domicilio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'azienda unità sanitaria locale assicura gli assetti organizzativi necessari e le risorse complessive per le proprie competenze, anche in termini di personale.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della giunta, determina la quota capitaria di competenza del fondo sanitario regionale, individuando la dotazione di personale e i presidi necessari per garantire le prestazioni adeguate.

4. Particolari forme di integrazione finanziaria sono assicurate alle strutture di cui al comma 1, lett. d), a favore di soggetti anziani affetti da patologie definite con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti il Consiglio sanitario regionale e la conferenza sanitaria regionale di cui agli artt. 5, commi 5 e 6, della legge regionale 49/1994. Tali forme di integrazione sono subordinate all'erogazione di specifiche e rilevabili prestazioni socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle ordinarie per anziani non auto-sufficienti e disabili ed al criterio di accoglienza in nuclei di cui all'art. 52, comma 4, lett. d).

Art. 44.

Il sistema di telesoccorso e telecontrollo

1. Al fine di assistere a domicilio le persone anziane o inabili a grave rischio socio-sanitario, il piano sociale regionale individua e regola forme di attività di prevenzione e tutela tramite strumenti organizzati con il sistema del telesoccorso e telecontrollo, alle quali devono conformarsi anche le iniziative già avviate.

2. Le attività di telesoccorso e telecontrollo devono valorizzare la piena integrazione tra i servizi pubblici sociali e sanitari e le associazioni del volontariato e contribuire a realizzare il monitoraggio permanente degli utenti a grave rischio di non autosufficienza.

3. Le attività sono attuate dalle aziende unità sanitarie locali su proposta dei servizi sociali e devono coordinarsi con l'organizzazione del dipartimento emergenza urgenza (DEU).

4. Le attività sono altresì promosse ed attuate dai comuni sulla base di accordi di programma con le aziende unità sanitarie locali, al fine di rendere certo il concorso integrato delle competenze sanitarie con quelle sociali e di quelle del volontariato.

5. L'utenza del servizio di telesoccorso e telecontrollo è individuata tra le persone anziane o inabili parzialmente o totalmente dipendenti e, in via prioritaria, tra quelle che vivono sole o fanno parte di nuclei familiari i cui componenti risultano essere a loro volta persone anziane o inabili. Gli interventi di telesoccorso e telecontrollo devono essere strettamente correlati con i piani individualizzati conseguenti all'applicazione dei criteri propri dell'accertamento di handicap e alla valutazione della condizione di non autosufficienza e relativa presa in carico del soggetto.

TITOLO VI

GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Capo I

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Art. 45.

Tipologie e modalità degli interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.

2. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali e della sua dignità.

3. Gli interventi devono emergere da progetti individualizzati e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socioassistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

4. I Comuni devono definire tramite propri regolamenti i criteri per l'erogazione dei servizi, i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso agli stessi, le forme di compartecipazione al costo delle prestazioni erogate da parte degli utenti e di coloro che sono tenuti agli alimenti.

5. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dai soggetti titolari sulla base di un'analisi integrata dei bisogni e delle problematiche presenti nell'ambito familiare e nel contesto di riferimento nonché sulla base di direttive e procedure specifiche emanate dalla Regione per la costituzione di uffici di pubblica tutela ai sensi dell'art. 70, comma 3, per i soggetti di cui all'art. 3.

6. La Regione stabilisce con il piano sociale regionale i criteri di indirizzo per l'omogeneità delle prestazioni, con l'individuazione dei livelli minimi garantiti che devono essere attivati su tutto il territorio regionale in conformità di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 77/95.

7. Gli interventi consistono in:

- a) interventi di sostegno economico;
- b) prestazioni di assistenza domiciliare;
- c) prestazioni di assistenza socio-educativa;

- d) interventi di aiuto personale;
- e) interventi socio-terapeutici;
- f) inserimenti lavorativi;
- g) servizi semi-residenziali;
- h) servizi residenziali.

8. Per gli interventi di cui al comma 7, ad esclusione di quelli di cui alla lettera h), la competenza gestionale e finanziaria spetta al comune di residenza del cittadino fatto salvo quanto previsto all'articolo 54.

9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera h) gli oneri di spesa sono a carico del comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso di cui agli articoli 72 e seguenti della legge n. 6972/1890.

Art. 46.

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere straordinario, temporaneo o continuativo.

3. I comuni disciplinano con apposito regolamento gli interventi di cui al comma 2 nell'ambito dei criteri e priorità definiti dal piano sociale regionale.

4. I provvedimenti specifici, realizzati a favore di esigenze particolari di assistiti, quali assegni per l'assistenza e cura di anziani non autosufficienti, interventi per la vita indipendente o aiuto personale per persone con gravi disabilità ed altri interventi sono attuati nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 47.

Servizi domiciliari e di supporto all'attività domiciliare

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono finalizzate a garantire il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative/riabilitative di cittadini in temporaneo o permanente stato di non autosufficienza, di dipendenza o emarginazione.

2. Le prestazioni devono essere attivate secondo un sistema d'interventi integrati del settore e degli altri settori di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I servizi di supporto sono organizzati per facilitare la permanenza del cittadino nel proprio domicilio e sono attivati tramite servizio mensa o forniture di pasti, servizio di lavanderia, podologia e trasporto sociale. Devono essere altresì previsti servizi di supporto consistenti in offerta di prestazioni che afferiscano ai bisogni della vita di relazione.

Art. 48.

Assistenza sociale ed educativa

1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative presenti nella comunità locale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 53/81 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi sono predisposti progetti complessivi e sono attivati in collaborazione, secondo la specificità dei casi, con i servizi sanitari, educativi, scolastici, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza anche per quanto attiene agli oneri finanziari derivati dagli interventi stessi.

Art. 49.

Aiuto personale

1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno.

2. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto del principio della libera scelta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), tramite gli strumenti previsti dagli artt. 46, 47, e 48 finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.

Art. 50.

Interventi socio-terapeutici

1. Al fine di facilitare e sostenere il percorso d'integrazione sociale nonché per verificare processi di indirizzo di preformazione professionale, sono attivate convenzioni tra gli enti pubblici e privati per l'inserimento socio-terapeutico di cittadini con ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attività lavorativa.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono determinate le modalità e la durata degli inserimenti, i compiti che spettano ai soggetti contraenti. Gli oneri per gli inserimenti fanno carico all'ente gestore del servizio di assistenza comprensivi del costo del personale per assistenza al soggetto inserito, dell'eventuale gettone di presenza e di altri oneri per assicurazioni di responsabilità civile, di rischi da infortunio e rimborsi spese.

3. All'azienda unità sanitaria locale e al comune fanno carico gli oneri di cui al comma 2, secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.

Art. 51.

Inserimenti lavorativi

1. Gli enti titolari delle funzioni assistenziali promuovono percorsi per facilitare l'inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di disagio, di emarginazione, di ridotte capacità lavorative, attivando modi di coordinamento con le province per l'attività formativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed in armonia con la legislazione nazionale e regionale in materia, gli interventi consistono in:

- a) attività di orientamento e qualificazione professionale per adolescenti a rischio, soggetti disabili o con problematiche psicofisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per i quali l'inserimento lavorativo sia previsto durante o al termine del trattamento terapeutico, soggetti già istituzionalizzati o in regime di semilibertà;
- b) attuazione di inserimenti di persone con gravi disabilità;
- c) individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) attivazione e incentivazione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale per la costituzione di cooperative sociali di cui alla legge 381/91, e per l'inserimento di persone disabili.

3. Per facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap di natura fisica, psichica o sensoriale con diminuzione della capacità lavorativa non inferiore a 2/3, la Regione definisce nel piano sociale regionale le modalità di finanziamento per progetti di orientamento, preformazione, formazione professionale e inserimento lavorativo. A tale fine il piano prevede interventi per le seguenti tipologie:

- a) dotazione di attrezzature ed altre facilitazioni ai soggetti che intendono avviare un lavoro autonomo;
- b) adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite idonee attrezzature o modifica della strumentazione esistente;
- c) facilitazioni, per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite in forma societaria, ad esclusione di quelle per azioni, salvo il caso delle cooperative, la cui percentuale di handicappati impiegati non sia inferiore al venti per cento;
- d) copertura totale o parziale delle spese per gli oneri sociali derivanti alle aziende dall'assunzione di handicappati e per contribuzioni assicurative a carico di lavoratori autonomi;

e) integrazione fino ad un massimo del trenta per cento della retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti di cui al punto precedente.

4. I soggetti attuatori stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese e le cooperative per stabilire le condizioni a cui è subordinata l'attivazione degli interventi.

Art. 52.

Presidi residenziali e semiresidenziali

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante gli altri interventi di cui alla presente legge.

2. I presidi residenziali e semiresidenziali rivolti ai minori sono:

- a) centro di pronto accoglimento;
- b) casa per la gestante e per la madre con il figlio;
- c) casa di accoglienza per l'infanzia;
- d) comunità a dimensione familiare;
- e) comunità educativa;
- f) pensionato giovanile;
- g) semiconvitto;
- h) centro diurno.

3. Le tipologie dei servizi di cui al comma 2, sono definite nella risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990 concernente i requisiti di idoneità delle comunità per i minori di cui all'art. 1 della legge regionale 16 aprile 1980, n. 28.

4. I presidi residenziali rivolti ad adulti e anziani sono:

a) residenze sociali assistite, quali strutture di dimensioni limitate, come comunità alloggio o case famiglia, con organizzazione di tipo familiare dove possono essere previste forme di autogestione per l'accoglienza di adulti o anziani in condizioni di solitudine, emarginazione, devianza o di limitata autonomia;

b) comunità alloggio protette per ospitalità di adulti in stato di grave dipendenza, quali strutture per piccoli nuclei di persone disabili al fine di garantire l'assistenza negli atti quotidiani, permettere il mantenimento e il potenziamento delle capacità residue, stimolare la partecipazione alla vita sociale, lavorativa e relazionale;

c) centri residenziali per anziani e adulti inabili con limitati interventi socio-sanitari per l'ospitalità temporanea di anziani autosufficienti e di persone con disabilità;

d) residenze sanitarie assistenziali (RSA) per ospitalità anche temporanea di persone prevalentemente non autosufficienti. A tali strutture è consentito l'accesso previo accertamento della condizione di non autosufficienza e stato di grave disabilità, e secondo le indicazioni previste dal piano terapeutico individualizzato. Le RSA devono essere organizzate in nuclei sulla base di regolamenti comunali in attuazione della legge regionale n. 28/1980, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, del piano sanitario regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1995 n. 527, parte III, punto 2.4.8., e prevedere l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie differenziate per gruppi di tipologie di bisogno e carichi assistenziali.

5. È posta a carico dell'azienda unità sanitaria locale la copertura delle spese di assistenza sanitaria come quota capitolaria, da erogarsi presso la struttura residenziale di cui al comma 1, lett. d), secondo i criteri e le valutazioni di qualità definiti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

6. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di cura della persona, di socializzazione e di promozione culturale. Sono presidi semiresidenziali:

a) i centri diurni con valenza educativo-terapeutica e/o riabilitativa per il mantenimento e/o potenziamento delle capacità della persona. In tali centri deve essere prevista l'integrazione con le attività sanitarie specifiche di assistenza alla persona non autosufficiente, infermieristica, psicologica e/o psichiatrica, neuropsichiatrica, riabilitativa;

b) centri di aggregazione con finalità di socializzazione e organizzazione del tempo libero.

7. Le modalità organizzative, di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione, di vigilanza e controllo nonché di eventuale convenzionamento sono quelle di cui alla legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 e alla legge regionale 28/80.

Capo II

DESTINATARI DI INTERVENTI SPECIFICI

Art. 53.

Interventi a favore dell'infanzia dell'adolescenza e dei giovani

1. I minori presenti nel territorio della Regione, in quanto considerati tutti detentori di diritti sociali di cittadinanza, sono ammessi agli interventi previsti dalla presente legge. Il piano sociale regionale specifica gli obiettivi dei servizi di assistenza sociale per l'infanzia, l'adolescenza e giovani e individua le azioni fondamentali rivolte:

a) alla prevenzione mediante lo sviluppo e il potenziamento delle iniziative educative, ricreative, culturali e sportive in raccordo con i servizi sanitari, le agenzie educative e le risorse presenti nel territorio;

b) alla responsabilizzazione e al sostegno delle famiglie e della comunità locale;

c) ad attività di consulenza e sostegno ai minori, agli adolescenti e ai giovani, alle famiglie di origine e alle famiglie affidatarie;

d) alla soluzione e al soddisfacimento di bisogni dell'adolescente in difficoltà o a rischio di devianza;

e) ad interventi specifici a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per inidoneità temporanea della famiglia, per situazioni di grave rischio sociale e situazioni di abbandono materiale e morale;

f) al potenziamento e allo sviluppo dell'istituto dell'affidamento di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 tramite la creazione in ogni zona socio-sanitaria del centro affidi per il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza a sostegno;

g) all'attuazione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 184/1983, in particolare per quanto disposto in ordine allo stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione;

h) ad interventi di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero di grazia e giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 54.

Interventi particolari a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Gli interventi a favore dei minori a cui sono stati applicati provvedimenti amministrativi o giudiziari adottati per inidoneità temporanea della famiglia, per situazione di abbandono morale e materiale in attesa di definitiva sistemazione, per l'attuazione delle misure dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 25 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sono disposti dall'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale, nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare le misure protettive, o dall'ente gestore delle medesime funzioni.

2. L'onere per attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 è a carico del comune di residenza, fatti salvi gli interventi che prevedono affidamento a servizi residenziali di cui all'art. 52, comma 2, per i quali gli oneri di spesa sono determinati ai sensi dell'art. 45, comma 9.

3. Nel caso in cui non sia conosciuto il comune di residenza o il comune in cui il minore ha conseguito il domicilio di soccorso, l'ente che dispone l'intervento assume provvisoriamente il relativo onere, salvo rivalsa nei confronti del comune competente.

4. Nel caso in cui il minore non abbia maturato il domicilio di soccorso in alcun comune, l'onere per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 2, nelle forme di cui all'art. 45, comma 9, è a carico del comune che, ai sensi della stessa norma, ha disposto l'intervento.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi, il domicilio di soccorso si acquista in base a quanto disposto dagli articoli 72 e 74 della legge n. 6972/1890. I minori di diciotto anni seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la potestà genitoriale.

6. Nel caso in cui il minore straniero si trovi nella situazione di non poter usufruire gratuitamente delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, l'onere per l'erogazione di tali prestazioni è assunto dall'ente titolare delle funzioni di assistenza sociale competente, ai sensi del comma 1, il quale provvede all'attuazione degli interventi, salvo rivalsa nei confronti dello Stato di cui l'assistito è cittadino, in base alle procedure previste da norme nazionali che regolano i rapporti in materia di assistenza sanitaria con gli Stati esteri.

Art. 55.

Interventi a favore dei disabili

1. Le azioni a favore delle persone disabili debbono essere rivolte a rimuovere gli ostacoli di tipo culturale, materiale, strutturale per il raggiungimento di ogni possibile livello di autonomia.

2. Gli interventi debbono avere come finalità l'inserimento sociale in senso ampio, l'integrazione scolastica e lavorativa, la valorizzazione delle capacità.

3. Le forme assistenziali, da attuarsi sulla base di piani individualizzati di intervento, debbono tradursi in prestazioni che assicurino la costante valorizzazione dell'individuo, il rispetto dei diritti della persona, il sostegno alle cure familiari, alle forme di auto-aiuto e agli interventi per la vita indipendente.

4. Il ricorso ai servizi residenziali deve scaturire da un coerente piano di intervento che abbia verificato in via prioritaria l'esperibilità di forme alternative di tipo domiciliare e diurno.

5. Gli interventi ed i livelli di assistenza a favore dei disabili sono definiti dal piano sociale regionale e dal piano sanitario regionale.

Art. 56.

Interventi a favore degli immigrati, e delle popolazioni nomadi

1. Gli interventi in favore degli immigrati non appartenenti all'Unione europea e delle popolazioni nomadi si svolgono nelle forme e con le modalità previste al titolo VI «Gli interventi socio-assistenziali» e dalle norme di cui alle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 22 e 18 agosto 1995, n. 73 e successive modificazioni.

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino degli interventi in materia di immigrazione, le prestazioni assistenziali nel settore dell'informazione, dell'abitazione, dell'integrazione culturale e della valorizzazione delle culture di origine, del diritto allo studio, dell'orientamento e della formazione professionale degli inserimenti lavorativi, dell'assistenza sociale e sanitaria e della tutela dei minori, si integrano nei piani zonali di cui all'art. 11 e sono definiti dal piano sociale regionale di cui all'art. 9 e dal piano sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 49/1994.

Art. 57.

Interventi a favore degli anziani

1. Le azioni a favore della popolazione anziana sono rivolte fondamentalmente a valorizzare la persona ed a favorire opportunità di reperimento delle risposte adatte a specifici bisogni.

2. Gli interventi devono determinare condizioni per prevenire la non autosufficienza, mantenere l'anziano nelle famiglie e nel tessuto sociale, assicurare il rispetto dei diritti della persona.

3. Le prestazioni a regime domiciliare diurno e residenziale debbono rispondere ad un effettivo bisogno della persona, debbono assicurare l'integrazione in senso ampio delle risposte assistenziali e sanitarie nonché costituire supporto e sostegno delle cure familiari.

4. Gli interventi debbono corrispondere al criterio dell'unità valutativa geriatrica, di cui all'art. 43, comma 1, lett. a), struttura articolata operante nel territorio, alla quale è demandato l'accertamento della condizione della persona ed il piano individuale di intervento. Tali interventi sono definiti dal piano sociale regionale.

Art. 58.

Interventi a favore dei detenuti

1. Gli interventi a favore dei detenuti si svolgono per garantire la riabilitazione e il reinserimento sociale per tutti i detenuti, favorendo le condizioni per una piena attuazione della legge 26 luglio 1975,

n. 354, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Gli interventi riguardano, in particolare:

a) la qualificazione delle attività lavorative interne;

b) le opportunità lavorative all'esterno;

c) le attività di socializzazione, culturali, ricreative, motorie all'interno di ogni istituto, ivi comprese le specifiche iniziative per i detenuti extracomunitari;

d) la realizzazione di strutture per l'accoglienza per favorire la ripresa della semilibertà e i permessi premio.

2. Gli interventi in materia di lavoro, formazione, attività culturali, assistenza sanitaria, assistenza sociale, si integrano nei piani zonali di cui all'art. 11 e sono definiti dal piano sociale regionale di cui all'art. 9 e dal piano sanitario regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 49/1994.

Capo III

ONERI DEGLI INTERVENTI E SISTEMA DI VALUTAZIONE

Art. 59.

Controllo e vigilanza sui servizi di ospitalità per anziani e disabili

1. I servizi di ospitalità per anziani e disabili consistenti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o private, sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, sulle base delle vigenti norme statali e regionali, nonché dei regolamenti comunali. In ogni azienda unità sanitaria locale è istituita la commissione tecnica di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalità per anziani e adulti inabili in quanto presidi socio-sanitari. È compito di tale commissione esprimere pareri al comune competente per territorio in ordine alle richieste di autorizzazione al funzionamento delle predette strutture e svolgere attività sistematica e periodica di vigilanza e controllo in ordine al mantenimento dei requisiti necessari al funzionamento.

2. La Commissione di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalità per anziani e adulti disabili organizza la propria attività con il concorso di tutte le competenze professionali specifiche ed è coordinata da un responsabile di unità operativa o di area funzionale del dipartimento di assistenza sociale.

Art. 60.

Idoneità e vigilanza dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori

1. Il Sindaco del Comune competente per territorio esercita le funzioni di autorizzazione al funzionamento e vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali pubblici e privati per minori.

2. Per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 1, il sindaco si avvale del parere tecnico formulato dalla commissione di idoneità e vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori costituita presso ogni azienda unità sanitaria locale o zona socio-sanitaria in raccordo con i Comuni come previsto dalla risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990.

3. La Commissione di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalità sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori organizza la propria attività con il concorso di tutte le competenze professionali specifiche ed è coordinata da un responsabile indicato dal Comune in accordo con l'Azienda unità sanitaria locale.

Art. 61.

Concorso al costo delle prestazioni

1. I servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, possono essere forniti in modo gratuito ovvero con contribuzione da parte dell'utente.

2. Gli utenti o le persone tenute al loro mantenimento concorrono alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali nella percentuale determinata dagli Enti locali istituzionalmente competenti, sui quali grava l'onere della spesa, in base a criteri ed a parametri di reddito stabiliti dal piano sociale regionale e dai rispettivi regolamenti in conformità di quanto previsto dall'art. 35, comma 3.

3. Agli utenti ospiti di strutture residenziali deve essere comunque sempre garantita la conservazione di una quota di pensione o di reddito per il soddisfacimento delle esigenze personali.

4. La competenza in materia di oneri di spesa investe gli Enti locali che per residenza degli utenti o per il carattere indifferibile degli interventi definiscono l'ammissione alle prestazioni.

5. I ricoveri in strutture residenziali, che non siano definiti al loro insorgere dagli Enti locali, non determinano oneri di spesa per questi ultimi. Spetta agli stessi Enti locali che ricevono la domanda, verificare, per competenza propria, la sussistenza del bisogno o specificare una diversa competenza per l'esame della richiesta e l'ammissione alle prestazioni.

Art. 62.

Controllo e vigilanza sulla realizzazione del piano sociale regionale e dei progetti

1. Il piano sociale regionale di cui all'art. 9 definisce le strutture e le responsabilità, i metodi e le procedure relativi al sistema di controllo, alle attività di valutazione e alla vigilanza sull'attuazione del piano stesso.

2. In tale ambito sono definite le procedure e le modalità per la selezione dei singoli progetti e delle azioni, ivi compresi i metodi e i criteri operativi di selezione.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI E NORME SUL PERSONALE DEI SERVIZI

Art. 63.

La Commissione regionale per le politiche sociali

1. È costituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito chiamata Commissione.

2. La Commissione ha funzioni consultive per il Consiglio e per la giunta regionale in materia di leggi e di atti di programmazione nel settore socio-assistenziale. In particolare:

- a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di settore e sulle deliberazioni di approvazione del piano sociale regionale;
- b) formula proposte nelle stesse materie;
- c) promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale, sviluppando anche iniziative tematiche.

3. La Commissione è composta da un numero di membri come determinato ai sensi del comma 4 ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione resta in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

4. Ai fini della nomina dei membri della Commissione, alla Giunta regionale sono trasmesse le designazioni dei rappresentanti dei seguenti enti o organismi, secondo il numero a fianco di ciascuno indicato:

- a) n. 1 rappresentante per ciascuno degli ordini professionali dei medici, degli assistenti sociali e degli psicologi;
- b) n. 1 rappresentante dei medici di medicina generale;
- c) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
- d) n. 2 rappresentanti dell'associazionismo;
- e) n. 2 rappresentanti delle cooperative sociali;
- f) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- g) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- h) n. 4 rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche;
- i) n. 3 rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
- l) n. 4 rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela degli handicappati e invalidi;
- m) n. 4 rappresentanti delle collettività di immigrati extracomunitari costituite in associazioni regionali.
- n) n. 3 rappresentanti delle categorie dei pensionati;
- o) n. 3 rappresentanti dei soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi di assistenza ai sensi della presente legge.

5. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta inviata dalla Giunta regionale.

6. L'Assessore alle politiche sociali della Giunta regionale, o suo delegato, svolge le funzioni di Presidente. La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto. Sono membri di diritto l'assessore al «diritto alla salute» della Giunta regionale e il difensore civico della Regione Toscana.

7. L'articolazione organizzativa della Commissione, prevista anche in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, e le sue modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi, su proposta della Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale deliberazione consiliare disciplina:

- a) le sottocommissioni che si occupano di settori specifici di cui alla presente legge;
- b) i rappresentanti di cui al comma 4 che entrano a far parte delle sottocommissioni;
- c) gli ulteriori altri soggetti che entrano a far parte delle sottocommissioni;
- d) le competenze e le modalità di funzionamento delle sottocommissioni;
- e) forme di rimborso spese per i membri della Commissione e delle sottocommissioni.

8. I pareri di cui al comma 2, sono espressi dalla Commissione entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale i provvedimenti possono essere in ogni caso adottati.

9. La Commissione assume le funzioni previste per le consulte e commissioni già istituite ai sensi della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 «Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in «Toscana», della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 «Promozione e sviluppo dell'associazionismo», della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 13 «Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale», della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 «Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato», nonché della deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 1996, n. 798 «Consulta regionale degli anziani: costituzione» e della deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1992, n. 168, paragrafo n. 5.7.

10. La Commissione assume le funzioni della Consulta regionale degli invalidi e handicappati, già istituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 32.

11. Le Consulte di cui alle leggi regionali 9 aprile 1990, n. 36, 26 aprile 1993, n. 28 e 28 gennaio 1994, n. 13 restano in carica per i compiti consultivi attinenti a materie diverse dalle attività socio-assistenziali.

12. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla messa a disposizione della Commissione di una sede idonea nonché del materiale indispensabile per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati. I compiti di segreteria della Commissione ed il raccordo con gli uffici regionali sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa della Giunta regionale.

Art. 64.

L'Osservatorio sociale regionale

1. L'Osservatorio sociale regionale è funzione operativa finalizzata all'osservazione, all'analisi ed alla previsione dei fenomeni sociali ed alla diffusione delle conoscenze e delle elaborazioni.

2. I compiti dell'Osservatorio sociale regionale sono:

- a) fornire elementi utili per la valutazione di efficacia delle politiche sociali, promosse dalla Regione ed attuate dagli Enti locali e dal terzo settore, e per la progettazione di nuove politiche;
- b) utilizzare dati sulla struttura della popolazione regionale, sui fenomeni sociali, sui bisogni reali e sulle risorse provenienti dai sistemi informativi attivati e dall'ufficio di statistica regionale;
- c) realizzare la sistematizzazione e la integrazione dei dati e curare la loro diffusione con uso di tecnologie informatiche;
- d) fornire elementi di conoscenza metodica delle impostazioni e delle modificazioni che intervengono nella organizzazione della gestione dei servizi pubblici e privati;
- e) svolgere analisi mirate su specifici fenomeni sociali.

3. In conformità di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. e), le Province operano per affermare l'integrazione fra le politiche sociali dei Comuni e quelle di area vasta di competenza delle Province stesse.

4. La Giunta regionale costituisce l'osservatorio sociale regionale articolato a livello provinciale. Le Province provvedono al funzionamento nel loro ambito provinciale e ne curano la struttura organizzativa.

5. L'Osservatorio sociale regionale svolge i propri compiti anche in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di epidemiologia sanitaria.

6. Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sociale regionale, la Regione e la Provincia si avvalgono di enti e organismi di studio esistenti. Possono altresì avvalersi di enti e soggetti con competenze e capacità specifiche per la realizzazione di progetti di studio e di ricerca.

7. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sulle attività e sulle iniziative dell'Osservatorio sociale regionale.

Art. 65.

Responsabilità delle unità operative e dell'area funzionale di zona

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 e successive modificazioni è così sostituito:

«4. Per la nomina dei Direttori di Unità Operativa e dei responsabili delle aree funzionali del dipartimento di assistenza sociale delle aziende unità sanitarie locali l'incarico di responsabilità viene attribuito dal direttore generale su proposta del coordinatore dei servizi sociali, previo parere della conferenza dei sindaci competente per territorio».

2. In sede di prima applicazione della presente legge la responsabilità di unità operativa e di area funzionale può essere affidata anche ad operatori che abbiano svolto funzioni di coordinatore dei servizi sociali o responsabili di unità operativa nelle preesistenti Unità sanitarie locali confluite nell'Azienda unità sanitaria locale. 3. Ai responsabili di unità operativa e ai responsabili nominati ai sensi della legge regionale n. 42/1992 è riconosciuta un'indennità di funzione la cui entità è determinata con provvedimento della Giunta regionale previo parere della Conferenza sanitaria integrata di cui all'art. 13 che si pronuncia, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla richiesta. Gli oneri per la corresponsione di tale indennità sono ripartiti in uguale misura tra l'Azienda unità sanitaria locale ed i Comuni che abbiano attuato la delega delle attività o che gestiscono il servizio secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3. Tali indennità sono erogate dall'Ente gestore.

4. La Giunta regionale, nei termini di cui all'art. 70, comma 2, presenta al Consiglio una proposta di legge al fine di apportare le necessarie integrazioni all'art. 15 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1.

5. Nel rispetto delle norme di cui al Titolo III del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, la Giunta regionale convoca le Organizzazioni sindacali per i fini di cui al comma 3.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 66.

Garanzie nei rapporti fra pubblico e privato

1. Qualunque rapporto instaurato ai sensi della presente legge tra Enti pubblici e privati deve rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e lo «Statuto dei diritti dei lavoratori» di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

Art. 67.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

a) il Titolo III della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 «Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali»;

b) l'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 45 «Finanziamenti integrativi per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di assistenza sociale»;

c) la legge regionale 6 settembre 1982, n. 73 «Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate»;

d) l'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 «Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

e) la legge regionale 9 aprile 1985, n. 32 «Istituzione della Consulta regionale degli invalidi e degli handicappati»;

f) la legge regionale 2 maggio 1985, n. 42 «Iniziativa diretta alla piena integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni psichiche e fisiche. Erogazione di provvidenze a favore delle associazioni ed enti di promozione, tutela e assistenza agli invalidi»;

g) la legge regionale 26 agosto 1988, n. 63 «Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro per l'anno 1988», e successive modificazioni;

h) gli articoli 3, 4, 6 7 e 8 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 «Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana»;

i) la legge regionale 31 marzo 1990, n. 29 «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio 1986 n. 26 concernenti l'ordinamento delle Unità sanitarie locali»;

l) la legge regionale 31 marzo 1990, n. 35 «Attività di telesoccorso e telecontrollo»;

m) la legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 «Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale», e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 13 e 14, come sostituiti dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 25;

n) la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 108 «Norme a favore della popolazione anziana non autosufficiente».

Art. 68.

Norma finanziaria

1. È istituito nel bilancio della Regione un fondo destinato al finanziamento dei servizi e delle attività socio-assistenziali per il conseguimento delle finalità contenute nella presente legge.

2. La legge di bilancio per l'esercizio 1998 prevede l'iscrizione nel bilancio regionale dei pertinenti unici capitoli in corrispondenza dei finanziamenti statali e regionali.

Art. 69.

Norma transitoria

1. Il piano sociale regionale di cui all'art. 9 in sede di prima applicazione della presente legge, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 31 marzo 1998 per la sua approvazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui al comma 1, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 1998, la dichiarazione sulle modalità di gestione di cui all'art. 7. La Giunta regionale esperisce le procedure di cui all'art. 10, comma 1 entro il 1° marzo 1998.

3. Entro il 31 dicembre 1998, i soggetti attuatori dei servizi di cui al Titolo VI «Gli interventi socio-assistenziali» già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adeguarsi agli standard previsti richiedendo l'autorizzazione. Trascorso inutilmente detto termine le autorizzazioni si intendono decadute.

4. Le procedure di programmazione previste dalla L.R. 26 marzo 1997, n. 24 restano in vigore fino al 31 marzo 1998.

5. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e disciplinati dalle norme abrogate dall'art. 67 sono portati a compimento ai sensi delle stesse.

Art. 70.

Norma finale

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge al fine di individuare tipologie omogenee e ambiti distrettuali adeguati per dimensione e qualità sull'intero territorio regionale, tenendo conto delle peculiarità e delle particolari esigenze delle isole e dei territori montani.

2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge, anche modificativa della legge regionale 1/1995, per l'adeguamento degli assetti organizzativi ai principi e ai contenuti previsti dalla presente legge, correlando gli stessi allo sviluppo e al consolidamento del ruolo e del funzionamento delle Aziende sanitarie.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di legge con la quale si prevede l'istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela da attivare a livello regionale, con sedi decentrate in ciascuna zona socio-sanitaria, coordinando la disciplina con le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1995 recante «Schema generale della Carta dei servizi» così come attivate con le normative regionali e con le norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 «Nuova disciplina del Difensore Civico», al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) la tutela socio-assistenziale dei diritti delle persone dichiarate incapaci e dei minori, anche in collegamento con le norme di cui all'art. 53, comma 1, lett. f) e dell'art. 54;

b) la tutela e la curatela di minori e di persone interdette o inabilitate, in collaborazione con l'autorità giudiziaria competente;

c) la vigilanza sulle forme assistenziali, sui rischi, sugli abusi alla persona;

d) il reperimento dei tutori e attività di consulenza;

e) la promozione di attività di prevenzione sociale e di sensibilizzazione;

f) la segnalazione di abusi o di bisogni.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 Ottobre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 settembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 settembre 1997.

97R0949

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 52 del 4 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella Provincia di Trento»;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 12 settembre 1997 n. 10111 concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento;

Decreta:

Vengono apportate al regolamento della pesca approvato con D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente modificato con D.P.G.P. 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg. con D.P.G.P. 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg., D.P.G.P. 8 marzo 1988, n. 3-58/Leg., con D.P.G.P. 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg., con D.P.G.P. 12 febbraio 1991, n. 4-34/Leg., con D.P.G.P. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. e con D.P.G.P. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg. le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni.

Gli articoli 13 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 13.

Strumenti ed esche

In tutte le acque è consentito l'uso:

a) del guadino per estrarre il pesce già allamato;

b) di esche naturali ed artificiali ad esclusione del bigattino (larve di mosca carnaria) sulle acque correnti e dei pesci usati quali esche vive, non appartenenti alle seguenti specie: scazzone, sanguinola, scardola, alborella, triotto, vairone e cobite;

c) della bottiglia per la cattura fino ad un massimo giornaliero di 50 sanguinerole da usarsi come esca.

Di contro in tutte le acque è vietato l'uso:

dell'elettricità;

degli esplosivi;

delle sostanze inebrianti e vefeniche;

di tutti gli altri strumenti non espressamente richiamati nel presente regolamento.

Sono altresì vietate:

la pesca con le mani;

la raccolta di macroinvertebrati da usarsi come esca nel periodo 1° gennaio-30 aprile di ogni anno;

qualsiasi forma di pasturazione nelle acque poste a quota superiore a 1100 m.s.l.m.

Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, 2 ami o 2 ancorette oppure 2 esche artificiali. Nella sola fossa di Caldaro è consentito esclusivamente l'impiego di pastura composta di sole sostanze vegetali per una quantità giornaliera non superiore a kg. 0,5 per pescatore.

Nelle acque stagnanti naturali o artificiali è consentito l'uso:

a) di una sola canna con, al massimo, 3 ami o 3 ancorette; oppure 3 esche artificiali, per la sola «moschiera» o «camoliera» è consentito un massimo di 5 anni;

b) contemporaneo di due tirlindane oppure di due canne; quest'ultime possono essere armate con non più di 5 ami complessivamente e comunque con non più di 3 ami o 3 ancorette oppure 3 esche artificiali su una canna;

c) della bilancia di lato non superiore a m 1,50 con maglia non inferiore a mm 10 solo per la cattura di pesciolini e altri animali acquatici da usarsi come esca.

Nelle sole acque staganti poste a quota inferiore a 1100 m.s.l.m. è consentito esclusivamente l'impiego di pastura composta di sole sostanze vegetali per una quantità giornaliera non superiore a kg 0,5 per pescatore.

È fatta altresì eccezione per un limitato numero di gare di pesca organizzate su acque staganti secondo un calendario, che escluda i mesi di luglio e agosto, annualmente predisposto dall'Ufficio provinciale competente sulla base delle richieste avanzate dagli acquicoltori; in occasione di tali manifestazioni è permesso ai garisti la pasturazione con al massimo 1,5 chilogrammi a testa di sostanze vegetali.

Per i pescatori professionisti la pesca con le reti è ammessa nel lago di Garda, dove apposite norme ne disciplinano l'esercizio.

Art. 16.

Misure e divieti di pesca

Valgono le misure minime e i periodi di divieto di pesca stabiliti nell'allegato elenco C. Quale sola eccezione ai limiti temporali di cui alla citata tabella C, è consentita la pesca del temolo nel mese di ottobre, in zone individuate dagli acquicoltori, sia in qualità di titolari che di concessionari del diritto di pesca su acque pubbliche della provincia, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio faunistico, esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) solo nelle giornate di sabato e di domenica;
- b) divieto assoluto di entrare in acqua;
- c) uso della mosca secca, o con coda di topo, o con galleggiante, con un solo artificiale senza ardiglione.

In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l'Ufficio competente, sentito il comitato della pesca, può autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore.

Nell'allegato B: si riduce la misura:

- massima della maglia dell'antana da 39 a 34 mm;
- minimo della paletta da 40 a 35 mm.

Nell'allegato C:

si modifica il periodo di divieto del coregone che termina anziché il 15/01 il 31/12 sia per le acque stagnanti che correnti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 19 settembre 1997

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1997
Registro n. 4, foglio n. 30

97R1004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 settembre 1997, n. 21-65/Leg.

Legge provinciale 16 aprile 1968, n. 3 - Istituzione del La.T.I.F. - Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune - Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 3/1968 approvato con D.P.G.P. n. 9-96/Legisl. decreto 14 aprile 1977, determinazione nuove tariffe approvate con D.P.G.P. n. 13-92/Legisl. di data 26 luglio 1993.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino Alto-Adige n. 52 del 4 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Decreta:

1. Di approvare le nuove tariffe per le prestazioni inerenti alle prove tecniche effettuate dal La.T.I.F. - Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune, per conto terzi, secondo le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I 1997, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, in sostituzione delle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I 1993 allegate al precedente D.P.G.P. n. 13-92/Legisl. del 26 luglio 1993.

2. Di stabilire che le nuove tariffe di cui sopra saranno applicate a partire dalla data di pubblicazione del D.P.G.P. di attuazione del presente decreto sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Di stabilire che le tariffe vengano aggiornate con periodicità annuale, sulla base dell'evoluzione dei costi relativi alle prestazioni svolte per conto terzi, tenuto conto anche delle tariffe praticate dalla concorrenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trento, 30 settembre 1997

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1997
Registro n. 2, foglio n. 63

ALLEGATI - TABELLE A), B), C), D), E), F), G), H), I)

TABELLA A - Tariffe generali

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
A1	Quota fissa per ogni certificato (fino a 10 pagine)	50.000
A2	Per ogni pagina in più	3.000
A3	Prestazioni del personale per:	
A3.1	prove fuori sede (tempo prove e trasferimento)	
A3.2	lavorazioni e predisposizione di pezzi speciali per le prove	
A3.3	prove non contemplate nel presente tariffario:	
	funzionario tecnico all'ora	75.000
	coadiutore all'ora	55.000
A4	Spese di trasferta:	
A4.1	costo automezzo, a chilometro: come fissato dall'Amministrazione provinciale	
A4.2	Pedaggi autostradali e simili, parcheggi	al costo
A4.3	Vitto: a piè i lista, nei limiti ammessi per il rimborso al personale della PAT	
A4.4	Pernottamento: a piè di lista, nei limiti ammessi per il rimborso al personale della PAT	
A5	Spese per acquisto di beni specifici ed acquisizione di servizi necessari alle prove	al costo

TABELLA B

Tariffe per le operazioni di collaudo delle funi metalliche

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
B1	Esecuzione di testa fusa	100.000
B2	Prova di strappo:	
	con macchina fino a 500 kN	50.000
	con macchina fino a 1000 kN	150.000
B3	Preparazione e prove complete sui fili (per ogni filo)	8.000
B4	Elaborazione dei dati	150.000
B5	Prove parziali sui fili (trazione-torsione-piegamento)	3.000
B6	Determinazione massa areica di zinco	200.000

TABELLA C - Tariffe per esami magnetoiduttivi delle funi

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
C1	Anello di fune (con sviluppo fino a 3000 m) oltre i 3000 m, per ogni 500 m	390.000 50.000
C2	Funi traenti/zavorra, traenti sciovie	230.000
C3	Funi portanti: quota fissa	230.000
C4	Funi portanti: per ogni campata successiva alla prima	160.000
C5	Funi portanti: zona carrelliera	200.000
C6	Esami in laboratorio, a fune	300.000

TABELLA D - Tariffe per le misure estensimetriche delle sollecitazioni

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
D1	Prova statica in laboratorio (compresi n. 3 punti di misura)	1.000.000
D2	Prova dinamica in laboratorio (con 3 punti)	1.500.000
D3	Prova fuori sede (con 3 punti)	600.000
D5	Per ogni punto di misura oltre i primi tre	90.000

TABELLA E - Tariffe per le prove di laboratorio su materiali

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
E1	Durezza-trazione-resilienza-piegamento, su provette fornite dal committente	100.000
E2	Trazione su tubi	100.000

TABELLA F - Tariffe per le prove sui dispositivi di collegamento dei veicoli funiviari alle funi

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
F1	Prove complete su morsetto per impianto a collegamento permanente: (controllo dimensionale - rilievo della caratteristica elastica della molla - misura della forza di serraggio - prova di scorrimento)	1.500.000
F2	Prove singole del punto F1	450.000
F3	Prove complete su morsa per impianti a collegamento temporaneo: (controllo dimensionale - rilievo della caratteristica elastica delle molle - misura della forza di serraggio con rilievo del diagramma - misura della forza necessaria per apertura/chiusura - prova di scorrimento)	2.250.000
F4	Prove singole del punto F3	600.000
F5	Collaudo di molla secondo le norme UNI (comprensivo di compressioni a blocco, misura della perdita di carico, ecc., escluso prova di fatica)	450.000
F6	Rilievo della caratteristica elastica di una molla dopo la prima	150.000

Nota: In caso di prove su prototipo o esemplare di produzione di nuovo modello di morse o morsetti (escluso molle), le tariffe si intendono raddoppiate

TABELLA G - Tariffe per le prove sui dispositivi di traino per sciovia

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
G1	Prova di carico in laboratorio	200.000
G2	Prova di strappo della funicella	200.000

TABELLA H - Tariffe per le prove di durata a fatica

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
Su veicoli funiviari:		
H1	Quota fissa	1.800.000
H2	Per ogni posto passeggero, fino a 6	270.000
H3	Per ogni passeggero, oltre i primi 6	140.000
Per prove su strutture varie:		
H4	Quota fissa (unica, per più elementi simili)	1.800.000
H5	Ogni 100.000 cicli	100.000

TABELLA I - Tariffe per le prove su apparecchiature per esami magnetoiduttivi su funi

Voce	Descrizione	Tariffa (Lire)
I1	Serie completa di prove per riconoscimento idoneità apparecchiature	3.000.000
I2	Misura del campo magnetico	300.000

97R1005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 ottobre 1997, n. 22-66/Leg.

Ripartizione degli affari fra gli Assessori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 21 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 7278/1 di data 3 ottobre 1997, con la quale si attesta che il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, nella seduta di giovedì 2 ottobre 1997 ha eletto, a scrutinio segreto, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e degli articoli 9, 10, e 11 del Regolamento interno, i componenti della Giunta provinciale nelle persone dei Consiglieri:

Carlo Andreotti - *Presidente*
 Guglielmo Valduga - *Assessore effettivo sostituto del Presidente*
 Eugenio Binelli - *Assessore effettivo*
 Paola Conci Vicini - *Assessore effettivo*
 Nerio Giovanazzi - *Assessore effettivo*
 Alcide Holzer - *Assessore effettivo*
 Francesco Moser - *Assessore effettivo*
 Sergio Muraro - *Assessore effettivo*
 Dario Pallaoro - *Assessore effettivo*
 Gianpietro Vecchi - *Assessore effettivo*
 Danilo Zanoni - *Assessore effettivo*

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige;

Riservatesi le competenze non attribuite espressamente ai singoli assessori,

Decreta:

La ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi è determinata come segue:

1. Assessore all'istruzione, formazione professionale e cultura: Guglielmo Valduga:

asili nido;

scuola materna;

edilizia scolastica;

istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

assistenza scolastica ivi compresa l'assistenza universitaria;

funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590;

addestramento e formazione professionale;

tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

usi e costumi locali e istituzioni culturali, accademie, istituti e musei aventi carattere provinciale, biblioteche, ivi comprese le biblioteche scolastiche;

manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;

toponomastica.

2. Assessore agli enti locali e riforme istituzionali: Eugenio Binelli:

finanza locale;

autorizzazioni in materia di finanza locale;

vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, ad eccezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle aziende di promozione turistica;

vigilanza sugli uffici di conciliazione;

vigilanza e sorveglianza sugli uffici del Giudice di pace;

usi civici;

polizia locale;

comprensori, compresa la vigilanza e tutela;

espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale.

3. Assessore alla sanità e attività sociali: Paola Conci Vicini:

igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

assistenza e beneficenza pubblica;

istituto provinciale assistenza infanzia di Trento;

colonia infantile provinciale di Miralago;

vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

funzioni delegate in materia di previdenza e assistenza integrativa;

valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale;

disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione;

interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria;

interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

4. Assessore alle opere pubbliche: Nerio Giovanazzi:

viabilità e relativo demanio, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

funzioni delegate dallo Stato in materia di viabilità;

lavori pubblici della provincia autonoma;

legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 «Interventi per la realizzazione dell'Interporto doganale di Trento».

5. Assessore all'industria, lavoro e artigianato: Alcide Holzer: incremento della produzione industriale, ivi compreso il demanio per il potenziamento industriale;

miniere, cave e torbiere;

apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

competenza in materia di collocamento e avviamento al lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 dello statuto speciale, nonché funzioni delegate dallo Stato;

artigianato.

6. Assessore al turismo, commercio e sport: Francesco Moser: turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci;

vigilanza sulle aziende di promozione turistica;

acque minerali e termali;

linee funiviarie e impianti a fune;

commercio, ad eccezione di quanto attribuito all'Assessore all'agricoltura, foreste e cooperazione;

fiere e mercati;

attività sportive e ricreative con relativi impianti e attrezzature.

7. Assessore al personale e trasporti: Sergio Muraro: ordinamento degli uffici e del personale, ivi compresa la riforma del pubblico impiego provinciale;

comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, ad eccezione delle linee funiviarie e degli impianti a fune;

funzioni delegate dallo Stato in materia di comunicazioni e trasporti;

rapporti con le associazioni degli emigrati all'estero.

8. Assessore all'agricoltura, foreste e cooperazione: Dario Palao:

agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del Codice civile;

alpicoltura;

attuazione della legislazione provinciale in favore dell'agriturismo;

alpicoltura;

attuazione della legislazione provinciale in favore dell'agriturismo;

foreste e corpo forestale;

parchi per la protezione della flora e della fauna;

gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio;

caccia e pesca;

opere di sistemazione idraulico-forestale;

demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua della quarta e quinta categoria;

opere idrauliche della quarta e quinta categoria;

opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;

interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa e funzioni delegate in materia di cooperazione;

promozione della commercializzazione dei prodotti trentini.

9. Assessore alla protezione civile, fonti energetiche e ripristino ambientale: Gianpietro Vecchi:

funzioni delegate in materia di servizi anticendi;

opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, ad eccezione di quanto attribuito all'Assessore all'agricoltura, foreste e cooperazione;

competenze di cui agli artt. 12 e 13 dello statuto speciale;

demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua della terza categoria;

utilizzo delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
opere idrauliche della terza categoria;
porti lacuali;
interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale.

10. Assessore all'urbanistica, edilizia abitativa e protezione dell'ambiente: Danilo Zanoni:

urbanistica e piani regolatori;
tutela del paesaggio;
centri storici;
tutela dell'ambiente;

edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano nella provincia con finanziamenti pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 6 ottobre 1997

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997

Registro n. 4, foglio n. 5

97R1003

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappl, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merllani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Magglore, 121
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcanonio Colonna, 68/70

- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Caprignone, 42-44
- PIEMONTE**
- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Allievi, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F. LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- SICILIA**
- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - glia Etruria-
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 0 4 0 9 8 *

L. 3.000